

**SENATO DELLA REPUBBLICA  
XIV LEGISLATURA**

-----  
**Servizio del bilancio**

**Edizione provvisoria**

**Nota di lettura**

**n. 36**

**A.S. n. 1826: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)".** (Approvato dalla Camera dei deputati)

**Titolo III  
Disposizioni in materia di spesa**

**LEGGE FINANZIARIA**

**Novembre 2002**

## I N D I C E

<b>TITOLO III - Disposizioni in materia di spesa</b> .....	pag. 1
<b>CAPO I – Spese delle amministrazioni pubbliche</b> .....	pag. 1
<b>Articolo 13</b> (Razionalizzazione delle spese e flessibilità di bilancio) .....	pag. 1
<b>Articolo 14</b> (Acquisto di beni e servizi).....	pag. 3
<b>Articolo 15</b> (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica).....	pag. 4
<b>Articolo 16</b> (Acquisizione di informazioni) .....	pag. 6
<b>Articolo 17</b> (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali).....	pag. 7
<b>Articolo 18</b> (Disposizioni varie per le regioni) .....	pag. 13
<b>Articolo 19</b> (Disposizioni varie per gli enti locali) .....	pag. 18
<b>Articolo 20</b> (Flussi di tesoreria e dati di cassa) .....	pag. 26
<b>CAPO II – Oneri di personale</b> .....	pag. 28
<b>Articolo 21</b> (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa).....	pag. 28
<b>Articolo 22</b> (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici) .....	pag. 31
<b>Articolo 23</b> (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica).....	pag. 41
<b>Articolo 24</b> (Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).....	pag. 46
<b>Articolo 25</b> (Risorse per l'incentivazione del personale degli enti previdenziali) .....	pag. 47
<b>CAPO III – Interventi in materia previdenziale e sociale</b> .....	pag. 48

<b>Articolo 26</b> (Gestioni previdenziali) .....	pag. 48
<b>Articolo 27</b> (Spesa assistenziale e lavoratori amianto) .....	pag. 50
<b>Articolo 28</b> (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà).....	pag. 55
<b>Articolo 29</b> (Confluenza dell'INPDAl nell'INPS) .....	pag. 57
<b>Articolo 30</b> (Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro) .....	pag. 62
<b>Articolo 31</b> (Interventi per agevolare l'artigianato).....	pag. 65
<b>Articolo 32</b> (Fondo nazionale per le politiche sociali) .....	pag. 66
<b>Articolo 33</b> (Finanziamento di interventi per la formazione professionale).....	pag. 67
<b>Articolo 34</b> (Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia) .....	pag. 67
<b>Articolo 35</b> (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili) .....	pag. 68
<b>Articolo 36</b> (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi).....	pag. 71
<b>CAPO IV – Interventi nel settore sanitario</b> .....	pag. 73
<b>Articolo 37</b> – (Razionalizzazione della spesa sanitaria).....	pag. 73
<b>Articolo 38</b> (Commissione unica sui dispositivi medici).....	pag. 81
<b>Articolo 39</b> (Incentivi per la ricerca farmaceutica) .....	pag. 81
<b>Articolo 40</b> (Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche).....	pag. 83
<b>CAPO V – Finanziamenti degli investimenti</b> .....	pag. 84
<b>Articolo 41</b> (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo).....	pag. 84
<b>Articolo 42</b> (Fondo per le aree sottoutilizzate) .....	pag. 85
<b>Articolo 43</b> (Incentivi agli investimenti) .....	pag. 87

<b>Articolo 44</b> (Incentivi alle assunzioni).....	pag. 91
<b>Articolo 45</b> (Misure compensative per le regioni e gli enti locali) .....	pag. 95
<b>Articolo 46</b> (Sostegno alla filiera agroalimentare).....	pag. 96
<b>Articolo 47</b> (Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna).....	pag. 97
<b>Articolo 48</b> (Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)..	pag. 97
<b>Articolo 49</b> (Misure in materia agricola) .....	pag. 98
<b>Articolo 50</b> (Fondo rotativo per la progettualità) .....	pag. 99
<b>Articolo 51</b> (Fondo rotativo per le opere pubbliche) .....	pag. 102
<b>Articolo 52</b> (Fondi rotativi per le imprese).....	pag. 104
<b>Articolo 53</b> (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparatati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali).....	pag. 107
<b>Articolo 54</b> (Interventi ferroviari).....	pag. 108
<b>Articolo 55</b> (Interventi stradali) .....	pag. 110
<b>Articolo 56</b> (Interventi ambientali) .....	pag. 112
<b>Articolo 57</b> (Fondo per lo sviluppo sostenibile).....	pag. 113
<b>Articolo 58</b> (Limiti di impegno).....	pag. 113
<b>CAPO VI – Altri interventi</b> .....	pag.114
<b>Articolo 59</b> (Misure di razionalizzazione diverse) .....	pag.114
<b>Articolo 60</b> (Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna) .....	pag.125
<b>Articolo 61</b> (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982).....	pag.126
<b>Articolo 62</b> (Banconote e monete) .....	pag. 128
<b>Articolo 63</b> (Disposizioni concernenti i consorzi agrari).....	pag. 130

**Articolo 64** (Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad INTERNET) pag. 131

**Articolo 65** (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)..... pag. 132

**Articolo 66** (Asili nido nei luoghi di lavoro)..... pag. 138

oooooooooooo

## **TITOLO III - Disposizioni in materia di spesa**

### **Capo I - Spese delle amministrazioni pubbliche**

#### **Articolo 13**

*(Razionalizzazione delle spese e flessibilità di bilancio)*

Il comma 1 dispone la riduzione del 10 per cento delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base (UPB) degli stati di previsione dei ministeri per il 2003 concernenti spese per consumi intermedi non obbligatorie. Dagli stanziamenti così rideterminati sarà tratto un ulteriore 10 per cento con il quale si costituirà, in ogni stato di previsione, un fondo per provvedere alle eventuali maggiori esigenze di spesa in corso di gestione.

Il comma 2 riduce le dotazioni degli enti indicati nella tabella C nella misura del 2,5 per cento. La stessa riduzione viene altresì disposta per le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli elencati nella tabella C.

Il comma 3 dispone che gli enti previdenziali pubblici riducano le spese di funzionamento per consumi intermedi nella misura del 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. Inoltre, si assume come riferimento per la determinazione del contributo dello Stato alla gestione unica INPDAP, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie dell'ente medesimo.

Il comma 5 dispone che siano trasmessi agli organi di controllo e alla procura della Corte dei conti i provvedimenti di riconoscimento di debito delle amministrazioni pubbliche.

La RT, a proposito delle disposizioni contenute nel comma 1, fa presente che la norma consentirà di realizzare economie di gestione in grado di compensare, in gran parte, la partecipazione delle Amministrazioni centrali al contenimento dei saldi differenziali di finanza pubblica.

Al comma 1 vengono attribuiti gli effetti riepilogati nella seguente tabella, peraltro confermati dall'allegato 7:

(dati in milioni di euro)	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Saldo netto da finanziare	-600	-600	-600
Fabbisogno settore statale	-400	-550	-800
Indebitamento netto P.A.	-580	-580	-580

La RT precisa che le riduzioni disposte per gli enti riportati nella tabella C (comma 2) sono scontate nella tabella stessa, mentre per gli enti previdenziali (comma 3) la riduzione si può quantificare in circa 100 milioni di euro a partire dal 2003. A quest'ultimo riguardo, poichè l'effetto sul fabbisogno per il solo 2003 è pari alla metà, ciò meriterebbe una spiegazione da parte del Governo.

In generale, si osserva che non risulta chiaro come la RT arrivi alle quantificazioni sopra riportate. In particolare, non è chiara la suddivisione fra le amministrazioni e gli enti dei quali si occupano i commi esaminati né quali siano i dati di bilancio su cui vengono operate le riduzioni.

Trattandosi poi di un comparto su cui si è inciso nelle manovre degli ultimi anni, con conseguente rimpinguamento in sede di assestamento delle

relative dotazioni, il che aveva fatto nascere dubbi in prima lettura circa l'effettività della norma sotto il profilo finanziario, la Nota tecnica integrativa consegnata dal Governo alla Camera dei Deputati ha precisato che la costituzione del fondo previsto nel comma 1 con dotazione preordinata dovrebbe appunto escludere l'effetto di rimpinguamento con l'assestamento.

## **Articolo 14**

*(Acquisto di beni e servizi)*

Il comma 1 prevede l'applicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, delle procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria per l'aggiudicazione di forniture e di appalti di valore superiore a 50.000 euro.

Il comma 2 stabilisce i casi di esclusione dall'applicazione della norma di cui al comma 1. Il comma 3 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni considerate nella tabella C di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A.. Il comma 4 prevede la responsabilità per danno erariale per il maggior prezzo pagato (e la nullità dei contratti relativi) nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 e di adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A..

Il comma 5 stabilisce l'obbligo di informare la Sezione regionale della Corte dei conti per le amministrazioni pubbliche che facciano ricorso alla trattativa privata. Il comma 6 prevede la remunerazione dei servizi prestati dalla Consip S.p.A. da parte degli enti privati interamente partecipati dallo



Stato. Il comma 7 stabilisce che le norme di cui ai commi precedenti costituiscano norme di principio e di coordinamento per le regioni.

La RT e la predetta nota integrativa si limitano a richiamare la finalità della norma - la realizzazione di ulteriori economie di gestione - e ricordano che le minori spese conseguibili da parte degli enti territoriali sono considerate negli effetti del patto di stabilità interno. Come conferma l'allegato 7, non viene effettuata alcuna quantificazione degli effetti della norma, il che invece appare doveroso. Oltretutto, si tratta di un comparto per il quale le ultime rilevazioni fanno emergere effetti ancora non realizzatisi nel settore degli enti locali e della sanità. La RT dovrebbe pertanto fornire una quantificazione per settore dei risparmi attesi, ovviamente aggiuntivi rispetto a quelli a legislazione vigente, tenuto conto della difficoltà verificatasi per alcuni segmenti. Si segnala peraltro che l'aver fatte salve per gli affidamenti degli incarichi di progettazione di cui al comma 1 le procedure di cui all'ultimo periodo è stato valutato, nell'apposito emendamento approvato dalla Camera dei Deputati, in 500 mila euro per ciascuno degli anni 2003-2005. Non è stata però fornita giustificazione di tale isolata quantificazione: su questo appare necessario un chiarimento del Governo.

## **Articolo 15**

*(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)*

Il comma 1 istituisce il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni con una dotazione

di 100 milioni di euro per il 2003. A finanziare tale dotazione concorrono sia la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato, sia quota parte delle riduzioni per consumi intermedi degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 13, comma 3.

Il comma 2 specifica le attribuzioni in materia di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni del Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il comma 3 prevede che le amministrazioni interessate alla diffusione della carta di identità elettronica e della Carta nazionale dei servizi possano far ricorso a finanziamenti da parte istituti di credito tramite apposite convenzioni ovvero mediante forme di sponsorizzazione.

La RT precisa che al finanziamento del fondo istituito al comma 1, pari a 100 milioni di euro per il 2003, concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi e che, quindi, non vi sono oneri aggiuntivi, ma in prospettiva risparmi. La RT non si occupa del comma 3, riguardo al quale, però, sarebbe necessario chiarire se le previste convenzioni con gli istituti di credito possano comportare un onere.

La RT al disegno di legge iniziale quantificava gli effetti, in termini di bilancio, fabbisogno e conto della pubblica amministrazione, in un aggravio netto di conto capitale (considerate quindi le minori spese nel settore dell'informatica) pari a 50 mln per il bilancio 2003, 20 mln per il 2003 e 2004 e 10 mln per il 2005 per il fabbisogno nonché 10 mln, 30 mln e 10 mln per ciascuno degli anni del triennio per il conto della pubblica amministrazione. Il quadro è coerente con gli effetti netti desumibili dall'allegato 7, da cui si traggono indicazioni sugli addendi. Da quest'ultimo punto di vista andrebbe

spiegato il motivo per cui, pur avendo il fondo una dotazione per il 2003, si stima un effetto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto anche per gli anni successivi, con una somma pari all'importo iniziale solo cumulando i tre anni, come se l'effettiva costituzione del fondo fosse spalmata nel triennio. Lo stesso fenomeno si riscontra per le minori spese correnti sul fabbisogno, tra l'altro solo per il secondo anno, e per le minori spese in conto capitale.

Il comma 4, introdotto dalla Camera, non presenta aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario.

## **Articolo 16**

### *(Acquisizione di informazioni)*

I commi 1 e 2 prevedono che il Ministro dell'economia acquisisca informazioni e vigili sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 3 dispone che gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche debbano essere codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

Il comma 4 dispone che le banche e gli uffici postali non possano accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 4. Infine, il comma 5 demanda ad appositi decreti del Ministro dell'economia le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

La RT, precisando che gli effetti dell'articolo in esame sono stati già considerati nell'evoluzione tendenziale della spesa sanitaria, ricorda che la

norma ha la finalità di estendere al settore sanitario l'acquisizione di beni e servizi tramite la Consip S.p.A. e di acquisire, inoltre, informazioni utili per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo.

## **Articolo 17**

*(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)*

Il comma 1 stabilisce il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte di regioni, province e comuni (con più di 5.000 abitanti) con il rispetto delle norme contenute nell'articolo in esame, che costituiscono principi fondamentali ai sensi degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Il comma 2 conferma le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1 della legge n. 405 del 2001, che fissano per il 2003 e il 2004 l'incremento consentito delle spese correnti, rispetto al livello del 2002, al tasso programmato di inflazione indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Analoga disposizione determina l'incremento per l'esercizio 2005.

Il comma 4 fissa il livello del disavanzo finanziario relativo al 2003 per comuni e province (con più di 5.000 abitanti) a quello registrato nel 2001. Tuttavia, sulla base del comma 5, in tale disavanzo non devono essere considerati i trasferimenti da Stato, UE ed enti; entrate IRPEF; entrate da dismissione di immobili, attività finanziarie, riscossione crediti; spese da

interessi passivi, calamità naturali, spese vincolate UE, elezioni. I commi 6 e 7 dispongono l'abrogazione di norme della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) relative al calcolo della spesa corrente pregressa di comuni e province e alla misura di riduzione del disavanzo fissata per gli anni 2003 e 2004. Il comma 8 stabilisce che il disavanzo di comuni e province per il 2004 non debba eccedere quello registrato nel 2003 incrementato del tasso di inflazione programmata indicato dal DPEF.

Il comma 9, introdotto dalla Camera, stabilisce che, a decorrere dal 2005, il disavanzo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno è calcolato quale differenza tra le entrate finali e le spese finali e non include i trasferimenti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti, la compartecipazione ai tributi erariali, i proventi della dismissione di attività finanziarie e della riscossione crediti, le spese per acquisire partecipazioni azionarie, conferimenti di capitale e concessione di crediti. Il comma 10, ugualmente introdotto dalla Camera, stabilisce che il disavanzo finanziario non può eccedere quello relativo al penultimo anno precedente più una variazione percentuale stabilita dalla legge finanziaria. Tale percentuale è fissata per l'anno 2005 al 7,8% rispetto al 2003.

Il comma 11 detta disposizioni per la trasmissione di informazioni da parte di regioni, province e comuni (con più di 60.000 abitanti) alla Ragioneria generale dello Stato per i compiti di monitoraggio a quest'ultima spettanti. Il comma 12 applica alle regioni che non conseguono gli obiettivi fissati dal comma 2 dell'articolo in esame l'articolo 4 della legge n. 112 del 2002, che si richiama, in caso di inadempimento, all'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 3.8.2000, fatte salve le spese relative al

Servizio sanitario nazionale (articolo 85, commi 6 e 8, della legge n. 388 del 2000).

Il comma 13 detta disposizioni nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5 da parte di comuni e province. In tal caso essi non potranno effettuare assunzioni di personale e non potranno ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I medesimi enti, inoltre, saranno tenuti a ridurre del 10 per cento, rispetto al 2001, le spese per acquisto di beni e servizi. Il comma 14 detta disposizioni per la certificazione relativa al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5 che i comuni e le province dovranno presentare al Ministero dell'interno. Il comma 15, introdotto dalla Camera, stabilisce che i comuni e le province elaborino trimestralmente una previsione di cassa del disavanzo finanziario sottoponendola a verifica del Collegio dei revisori dei conti. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo annuale relativo al disavanzo i predetti enti sono tenuti a limitare i pagamenti per acquisto di beni e servizi al livello di quelli del 2001. Il comma 16 si occupa della certificazione che dovranno presentare le regioni a statuto ordinario. Il comma 17 stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome debbano concordare con il Ministero dell'economia il livello delle spese correnti per gli esercizi 2003, 2004 e 2005.

La RT analizza le disposizioni illustrate in due distinte partizioni relative, rispettivamente, alle regioni e agli enti locali, non menzionando, quindi, i commi.

Per quanto riguarda le regioni la RT sottolinea che le norme in esame costituiscono una conferma delle regole del patto di stabilità interno per il 2002 fissate con legge n. 405 del 2001.

Di conseguenza, le spese correnti dell'esercizio 2003 - al netto degli interessi passivi, delle spese finanziate con programmi comunitari nonché di quelle relative all'assistenza sanitaria e di quelle derivanti da modifiche legislative - non potranno superare quelle dell'anno 2000 incrementate dei tassi di inflazione programmati (4,5 per cento tra 2000 e 2002, 1,4 per cento tra 2002 e 2003). Per il 2004 e il 2005 l'incremento non potrà superare l'1,3 per cento per il primo anno e l'1,2 per cento nel secondo anno.

I risparmi derivanti da tali disposizioni, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, sono quantificati dalla RT in 400 milioni di euro per il 2003, 700 milioni di euro per il 2004 e 1.000 milioni di euro per il 2005. Tale effetto si basa sulla differenza fra le spese correnti tendenziali e l'incremento consentito dalla norma. Nella tabella seguente sono esposti i dati contenuti nella RT:

#### **Patto di stabilità interno per le Regioni – Anni 2003-2005**

(in milioni di euro)	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Spese correnti tendenziali nette	13.358	14.017	14.418	14.454	14.940	15.410
Incremento percent. da finanziaria	+4,5%			+1,4%	+1,3%	+1,2%
Spese correnti nette programmate	13.358		13.959	14.154	14.340	14.510
Risparmi regioni a statuto ord.				300	600	900
Risparmi regioni statuto spec.				100	100	100
<b>TOTALE MANOVRA</b>				<b>400</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>

Al riguardo si osserva che il risparmio indicato per le regioni a statuto speciale è demandato ad un accordo con il Ministero dell'economia e, quindi, la cifra indicata, non discendendo da una previsione normativa vincolante, costituisce un obiettivo da conseguire soggetto a verifica.

Per quanto riguarda poi province e comuni (comma 4), si ricorda che un emendamento approvato dalla Camera ha fatto venir meno il previsto incremento del 3,6 per cento rispetto al 2001 del disavanzo per il 2003, modificando altresì anche le relative modalità di calcolo. Va peraltro fatto presente che è stata inclusa nel calcolo del disavanzo la spesa per beni e servizi per ciascuno degli anni. Per il 2004 l'incremento del disavanzo non potrà superare quello del 2003 incrementato dell'1,3 per cento. Per il 2005, introdotte le nuove modalità di calcolo del disavanzo disposte dal comma 9 sopra illustrato, il disavanzo sarà rapportato a quello del penultimo anno precedente, incrementato del 7,8%.

Nella citata nota integrativa il Governo ha ribadito, di fronte alle obiezioni circa l'opportunità di valutazioni *ex ante* più prudentiali (che potevano pertanto anche essere a consuntivo), la necessità di una precisa definizione preventiva degli effetti attesi, confermando il grande peso dei meccanismi di deterrenza di cui al comma 13 e ricordando la sostanziale tenuta del patto negli anni precedenti per il comparto.

Non è stata fornita peraltro una specifica valutazione sull'effetto di tali modifiche, che sono, però, ricomprese nella tabella aggiornata relativa al patto di stabilità per comuni e province di seguito riprodotta in due parti, una relativa al disavanzo per gli anni 2003 e 2004, l'altra relativa al disavanzo per il



2005, che differiscono per le diverse modalità di calcolo del disavanzo (cfr. commi 5 e 9), ossia essenzialmente per il fatto che il disavanzo per il 2005 è calcolato tenuto conto delle spese finali (incluse quelle in conto capitale, quindi), mentre per gli anni precedenti si tiene conto delle spese correnti (al netto in entrambi i casi delle esplicite eccezioni).

### **Patto di stabilità interno comuni e province - Anni 2003-2005**

(in milioni di euro)	<b>EFFETTI MANOVRA ANNI 2003 E 2004</b>		
	<b>2001</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Saldo tendenziale	-8.937	-10.737	-10.900
Saldo programmatico 2003	-8.937	- 8.937	
<b>Effetto manovra per il 2003</b>		<b>1.800</b>	
Saldo base per il 2004		-8.937 +1,3%	
Saldo programmatico 2004			-9.050
<b>Effetto manovra per il 2004</b>			<b>1.850</b>

(in milioni di euro)	<b>EFFETTI MANOVRA ANNO 2005</b>	
	<b>2003</b>	<b>2005</b>
Saldo tendenziale	-31.156	-33.706
<b>Effetto manovra 2003</b>	<b>1.800</b>	
Saldo programmatico 2003	-29.356	
Saldo base per il 2005	-29.356 +7,8%	
Saldo programmatico 2005		-31.646
<b>Effetto manovra 2005</b>		<b>2.060</b>

I commi 6 e 7 non sono considerati dalla RT, ma disponendo essi l'abrogazione di norme della legge finanziaria per il 2002 relative alle modalità di calcolo delle variazioni della spesa corrente, avrebbero dovuto essere menzionati per escludere eventuali effetti finanziari ad essi collegati.

La quantificazione della RT sugli effetti finanziari di tali disposizioni fissa dunque il risparmio (fabbisogno e indebitamento netto) a 1.800 milioni di euro per il 2003, 1.850 milioni di euro per il 2004 e 2.060 milioni di euro per il 2005.

Al riguardo si rileva che l'aver incluso – sulla base delle modifiche approvate in prima lettura - nel calcolo del disavanzo l'acquisto dei beni e servizi ha sicuramente contribuito a superare le perplessità sorte in un primo tempo circa l'effettività delle stime dei risparmi attesi. Ed in effetti, come dimostrano i dati più recenti della *Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa* al 30 giugno 2002 (anche considerato che essi includono i comuni più piccoli), l'ammontare per il primo semestre del peso di tale categoria di spesa è pari quasi al 50% del totale dei pagamenti correnti.

Nel complesso, le norme sul patto di stabilità forniscono un contributo di minori spese pari a 2.200 mld per il 2003, 2.550 mld per il 2004 e 3.060 mld per il 2004 in termini di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione, di cui il 18% per il 2003, il 27,4% per il 2004 e il 32,6 % per il 2005 dovuto alle regioni. Le cifre complessive sono state confermate dall'allegato 7.

## **Articolo 18**

*(Disposizioni varie per le regioni)*

Il comma 1 prevede l'istituzione da parte del Ministero dell'economia di un fondo unico nel quale far confluire tutti i trasferimenti erariali di parte

corrente destinati alle regioni. Il comma 2 procrastina al 30 giugno 2003 la definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni IRPEF, IVA e accise destinate alle regioni. Il comma 3, riscrivendo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 56 del 2000, pone un termine (1° gennaio 2004) al trasferimento di risorse dal bilancio dello Stato per lo svolgimento di funzioni e compiti attribuiti alle regioni.

In merito ai commi 1, 2 e 3 la RT precisa che non comportano oneri. Nessuna osservazione al riguardo.

Il comma 4 dispone l'assunzione a carico dello Stato della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a 242 lire a litro per gli anni 2001 e 2002. La misura dell'onere a carico del bilancio è stabilita in 342,583 milioni di euro sia per il 2003 che per il 2004. Trattandosi di una regolazione debitoria, come si desume anche dall'allegato 7, andrebbe chiarito il motivo per cui l'importo non è contabilizzato sul fabbisogno.

La RT precisa che la norma riproduce l'articolo 52, comma 9, della legge n. 388 del 2000 e che la perdita di gettito assunta carico del bilancio dello Stato è limitata all'onere evidenziato nella norma stessa. Nessuna osservazione al riguardo, trattandosi di tetto di spesa.

Il comma 5 quantifica in 80 milioni di euro annui il contributo di solidarietà nazionale destinato alla regione Sicilia per gli anni 2001-2005, che verrà corrisposto tramite l'attivazione di finanziamenti di durata quindicennale con un esborso di 23 milioni a decorrere dal 2004, di ulteriori 8 milioni a decorrere dal 2005 e di 8 milioni dal 2006. Tali importi sono coerenti con l'allegato 7.

La RT chiarisce che il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui che la regione Sicilia è autorizzata a contrarre per coprire l'importo complessivo del contributo di solidarietà fissato dalla norma ad 80 milioni di euro l'anno per cinque anni, comporta gli oneri indicati nella norma stessa e cioè 23 milioni per quindici anni a decorrere dal 2004, 8 milioni per quindici anni a decorrere dal 2005 e altri 8 a decorrere dal 2006. Si tratta di limiti di impegno determinati tenendo conto di un tasso d'interesse del 5 per cento annuo. Nulla da osservare al riguardo, sotto il profilo della quantificazione.

Il comma 7 aumenta la compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia ai tributi statali per un importo di 196 milioni di euro a decorrere dal 2003 per la copertura del maggior fabbisogno di spesa sanitaria. Poiché l'allegato 7 fornisce effetti lievemente più contenuti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, andrebbe chiarito il motivo di tale diversa stima.

La RT chiarisce che tale incremento è motivato da un aumento del fabbisogno sanitario quantificato in 196 milioni di euro l'anno per la cui copertura non è più possibile, secondo la nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione, far ricorso da parte della regione a mutui contratti a fronte di maggiori spese correnti con ristoro delle rate di ammortamento a carico dello Stato. La norma, pertanto, costituisce l'anticipazione della rimodulazione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali già prevista a decorrere dal 2011. Non vi sono osservazioni al riguardo, per quanto di competenza.

Il comma 8 dispone la riduzione della compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli-Venezia Giulia per un importo di 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2003.

La RT precisa che la norma si rende necessaria per operare il recupero, già effettuato dalla regione a carico degli enti locali, a favore dello Stato per i minori oneri sostenuti da comuni e province del Friuli-Venezia Giulia per il personale ATA (30 milioni di euro) nonché delle maggiori entrate per l'imposta di trascrizione al PRA (11 milioni di euro) e per l'addizionale sul consumo di energia elettrica (8 milioni di euro). Non vi sono osservazioni al riguardo, se non per il fatto che andrebbe spiegato il motivo per il quale l'impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento è inferiore di 9 mln per ciascun anno.

Il comma 9 modifica l'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per renderlo coerente con quanto previsto nei commi 7 e 8 dell'articolo in esame. Nessuna osservazione al riguardo.

Il comma 10 conferma la disposizione di cui all'articolo 101 della legge n. 388 del 2000, che attribuiva risorse pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2002 e a 25,82 milioni di euro dal 2003 alla regione Friuli-Venezia Giulia, ma li limita ai mutui già assunti dalla regione stessa.

La RT precisa che dalla norma, finalizzata al mantenimento dei limiti di impegno attivati per il pagamento dei mutui già assunti dalla regione, non derivano nuovi oneri. Nessuna osservazione al riguardo, se non per il fatto che l'allegato 7 prevede come oneri gli importi descritti, come se essi non fossero già previsti a legislazione vigente, come invece dovrebbe risultare dalla norma. Nella logica dell'allegato 7 mancherebbe poi l'indicazione del primo importo di 13 mln per il 2002.

Il comma 11 dispone la riduzione di 14 milioni per il 2003, 20 milioni per il 2004 e 20 milioni per il 2005 dei trasferimenti statali alla regione Friuli-

Venezia Giulia come prodotto della differenza fra i crediti (attribuzione alle province delle imposta PRA, addizionale sul consumo di energia elettrica, attribuzione risorse per personale ATA) e i debiti dello Stato per il maggior fabbisogno relativo al Servizio sanitario nazionale per il 2000.

La RT precisa che la norma dispone il recupero di 54 milioni di euro a favore dello Stato come differenza fra i crediti maturati negli anni 1999-2002 per l'imposta provinciale di trascrizione al PRA (46 milioni di euro), negli anni 2000-2002 per l'addizionale sui consumi di energia elettrica (24 milioni di euro), negli anni 2000-2002 per il pagamento degli oneri a carico dello Stato delle funzioni e del personale ATA (86 milioni di euro) e i maggiori oneri per il fabbisogno sanitario per il 2000 (102 milioni di euro).

Al riguardo non vi sono osservazioni, se non per il fatto che dall'allegato 7 si desume che l'effetto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto è inferiore di 4 mln per il 2003.

Il comma 12, introdotto dalla Camera, prevede che la regione Friuli Venezia Giulia possa destinare a spese d'investimento i contributi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e quelli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 537 del 1993. Nulla da osservare.

Il comma 13 prevede la revisione dei rapporti fra Stato e regione Friuli-Venezia come disciplinati nei commi precedenti dell'articolo in esame in occasione di mutamenti nel quadro finanziario di riferimento.

La RT fa presente che dalla norma non derivano oneri. Nessuna osservazione al riguardo.

Il comma 14 dispone la nullità degli atti e dei contratti posti in essere dagli enti territoriali per finanziare con l'indebitamento spese diverse da quelle

di investimento prevedendo, altresì, l'irrogazione di sanzioni da parte delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti agli amministratori che hanno assunto le delibere dichiarate nulle.

La RT fa presente che dalla norma non derivano oneri. Nessuna osservazione al riguardo.

Nel complesso, la RT espone i maggiori oneri derivanti dall'articolo in esame nella tabella che viene di seguito riproposta e che considera, con opportuna evidenziazione, anche gli oneri già coperti a legislazione vigente:

(Oneri in milioni di euro)	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Comma 4	342,583	342,583	-----
Comma 5	-----	23,00	31,00
Comma 7	196,00	196,00	196,00
Comma 8	- 49,00	- 49,00	- 49,00
Comma 11	- 14,00	- 20,00	- 20,00
Copertura a legislazione vigente	-----	- 25,820	- 51,640
<b>Totale oneri</b>	<b>475,583</b>	<b>466,763</b>	<b>106,360</b>

## **Articolo 19**

### *(Disposizioni varie per gli enti locali)*

Il comma 1 disciplina i trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 2003 tramite l'applicazione degli articoli 24 e 27 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001) e calcolando l'incremento, quantificato in 151 milioni di euro, delle risorse in base al tasso d'inflazione programmato per il

2003. La base di calcolo per determinare tale incremento viene altresì definita attribuendo al fondo ordinario gli importi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 49 della legge n. 449 del 1997.

La RT precisa che la base di calcolo comprende i fondi ordinario, perequativo e consolidato di cui al comma 6 dell'articolo 49 della legge n. 449 del 1997. In particolare, la consistenza dei predetti fondi ai quali si applica l'incremento dell'1,4% risulta così determinata: fondo ordinario (al lordo della riduzione della compartecipazione al gettito dell'IRPEF) 7.317 milioni di euro; fondo perequativo 1.441 milioni di euro; fondo consolidato 2.053 milioni di euro. Il totale dei tre fondi ammonta a circa 10.811 milioni di euro applicando al quale la percentuale dell'1,4% si ottiene l'incremento previsto di 151 milioni di euro.

Nulla da osservare al riguardo, se non per il fatto che l'allegato 7, mentre imputa l'onere per il 2003 sul saldo netto da finanziare, per il fabbisogno e l'indebitamento netto sposta 51 mln sul secondo anno, imputando solo 100 mln al primo anno. Occorrerebbe chiarire se ciò non rappresenti l'effettiva esecutività della norma.

Il comma 2 dispone l'attribuzione di un contributo statale di 300 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartire, per il 50 per cento, ad incremento del fondo ordinario e per l'altro 50 per cento da distribuire in base ai criteri fissati dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 244 del 1997. La norma dispone, inoltre, che nel calcolo delle risorse sia considerato anche il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.



La RT non analizza la norma limitandosi a riassumerne il contenuto. Nessuna osservazione al riguardo, se non per gli stessi aspetti già richiamati in riferimento all'allegato 7 per il comma 1.

Il comma 3 si occupa delle modalità di erogazione dei contributi agli enti locali che rimangono disciplinati dal decreto del Ministro dell'interno del 21.2.2002. La RT non menziona la norma. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 4 dispone l'incremento per 60 milioni di euro del fondo ordinario per gli investimenti degli enti locali per l'anno 2003. La RT non analizza la norma limitandosi a riassumerne il contenuto. Nulla da osservare al riguardo, se non per il fatto già segnalato per cui l'allegato 7 spalma una parte dell'onere per il fabbisogno e l'indebitamento netto sul secondo anno.

Il comma 5 dispone la concessione, per il 2003, di un contributo ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti nel limite di 25.000 euro per ogni comune e per un importo complessivo di 112 milioni di euro.

La RT non fornisce elementi di informazione utili a valutare la congruità dello stanziamento rispetto al numero di comuni interessati, che, però, si configura come un tetto di spesa. Si pongono gli stessi problemi già segnalati per il comma 1 circa le stime contenute nell'allegato 7.

Il comma 6 dispone, per il 2003, l'incremento per complessivi 25 milioni di euro (di cui 15 per investimenti) del contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane che svolgono in forma associata funzioni comunali.

La RT non analizza la norma limitandosi a riassumerne il contenuto. Nulla da osservare al riguardo, trattandosi egualmente di tetto di spesa. Vanno peraltro ripetute le osservazioni in relazione all'allegato 7 citato, dal

momento che sul fabbisogno e sull'indebitamento netto solo 10 mln vengono imputati al 2003 e i restanti 15 mln al 2004.

I commi 7 e 8 determinano l'aliquota di compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRPEF per il 2003. Per i primi l'aliquota viene fissata al 6,5 per cento; per le province all'1 per cento. L'ultimo periodo del comma 7, introdotto dalla Camera, prevede che dal 2004 i comuni e le province concorrano, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento e alla riduzione del gettito IRPEF.

La RT precisa che la disposizione non comporta oneri pur in presenza di un ampliamento dell'aliquota di compartecipazione, in quanto quest'ultima viene attribuita sino alla concorrenza dei trasferimenti statali che sono corrispondentemente da ridurre. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 9, introdotto dalla Camera, fissa le basi di calcolo dei sovracanonici di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 448 del 2001. La disposizione non presenta profili di onerosità.

Il comma 10 dispone che l'entità del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali sia determinata ogni anno, a decorrere dal 2003, nella misura corrispondente all'entità delle rate di ammortamento dei mutui attivati da comuni, province e comunità montane ai sensi dell'articolo 46-*bis* della legge n. 85 del 1995.

La RT argomenta che la norma modifica la disciplina del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali rapportandone la dotazione alle necessità di ammortamento delle rate dei mutui ancora in essere. Essa stima che dalla disposizione deriveranno risparmi per il bilancio dello Stato valutati in 888 milioni di euro, di cui 603 relativi alle economie derivanti

dall'estinzione dei mutui nel 2002; 250 milioni derivanti dall'estinzione dei mutui relativi al 2003; 35 milioni conseguenti al venir meno dell'adeguamento del fondo predetto al tasso programmato di inflazione. Non vengono, però, forniti ulteriori elementi per valutare la congruità di tale quantificazione. La nota integrativa alla RT, tuttavia, quantifica ulteriori maggiori risparmi per il 2004 e il 2005 nella misura, rispettivamente, di 68 milioni di euro e di 99 milioni di euro dovuti al venir meno della rivalutazione del fondo in base al tasso d'inflazione programmato, effetti non computati in un primo momento. La norma peraltro pone un problema per il fatto che i suoi effetti di risparmio dovrebbero incrementarsi nel tempo dato l'aumento cumulato dei mutui che giungono ad estinzione in ogni esercizio. A tal riguardo la predetta nota integrativa ha fatto presente che di tale effetto non si è tenuto conto in quanto i relativi dati informativi non sono ancora disponibili.

Al riguardo, l'allegato 7 riporta gli effetti previsti sul saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni, ossia -888 mln per il 2003, -921 mln per il 2004 e -952 mln per il 2005, con effetti molto inferiori (-500 mln annui) sugli altri saldi; su questo sarebbe utile un chiarimento.

Il comma 11 disciplina le modalità di effettuazione della riduzione dei trasferimenti erariali previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e dall'articolo 10 della legge n. 133 del 1999 a carico dei comuni e delle province. La RT non analizza la norma limitandosi a riassumerne il contenuto. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 12 ha valenza ordinamentale. Il comma 13 prevede che il Ministero dell'interno sia autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti agli enti locali ovvero ad effettuare un prelievo dagli importi

spettanti per compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel caso si debba procedere al recupero di somme dovute dagli enti locali stessi. La RT non esamina la disposizione. Nessuna osservazione al riguardo.

Il comma 14 dispone l'abrogazione delle norme che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento degli enti locali dissestati e la relativa contribuzione statale per le rate di ammortamento salvo che la deliberazione di dissesto sia stata adottata prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 .

La RT precisa che la disposizione comporta una riduzione di spesa non quantificabile poiché la contribuzione statale sui mutui veniva quantificata anno per anno in relazione ai dissesti verificatisi nell'anno precedente. Nessuna osservazione al riguardo.

Sul complesso delle disposizioni dell'articolo 19 (esclusi i commi da 15 a 20 introdotti dalla Camera e, quindi, non considerati nella RT) la RT stessa fa presente che il quadro finanziario per il 2003 è composto dai seguenti elementi:

- ◆ riduzione dei trasferimenti di parte corrente pari a 270 milioni di euro (circa il 2%) determinata dalla legislazione vigente;
- ◆ incremento dei trasferimenti in conto capitale pari a 162 milioni di euro (di cui 60 destinati a tutti i comuni, 87 ai piccoli comuni e 15 alle unioni e alle comunità montane);
- ◆ economie di spesa per il 2003 e anni seguenti dal ridimensionamento del fondo sviluppo investimenti; per il 2002 le economie vengono utilizzate per lasciare inalterato il livello dei trasferimenti correnti per il 2003 determinato dalla "finanziaria" 2002.

Gli effetti finanziari positivi sui saldi dell'articolo 19 vengono riepilogati nella seguente tabella:

(oneri in milioni di euro)	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Comma 1	151		
Comma 2	300		
Comma 4	60		
Comma 5	112		
Comma 6	25		
Comma 10:			
Economie mutui estinti nel 2002	-603	-603	-603
Economie mutui estinti nel 2003	-250	-250	-250
Incres. Fondo sviluppo investim.	-35	- 68	- 99
<b>TOTALE</b>	<b>-240</b>	<b>-921</b>	<b>-952</b>

Il comma 15 introduce una proroga di termini (dal 31.12.2002 al 31.12.2003) in materia di imposta comunale sugli immobili. La norma andrebbe valutata sotto il profilo dell'impatto sui bilanci comunali, il cui risultato dovrebbe peggiorare nel 2002 e migliorare nel 2003 per una entità non precisata, con ripercussioni sull'indebitamento netto e sul fabbisogno del settore pubblico.

Il comma 16 stabilisce che i contributi del fondo sviluppo investimenti possono essere utilizzati per le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e che il 30% dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni connesse possa essere destinato a spese di manutenzione del patrimonio comunale.

Nessuna osservazione al riguardo se non per il fatto – per il primo aspetto – che andrebbe chiarito se esso non comporti un allungamento tendenziale di alcune quote del fondo in questione.

Il comma 17 stabilisce che circoli ed associazioni aderenti ad enti di promozione sportiva o ad organizzazioni assistenziali che somministrano alimenti e bevande nelle loro sedi devono versare al comune nel cui territorio operano una quota *una tantum* ed una annuale. Non sono state fornite quantificazioni delle maggiori entrate, che comunque sembrano ad un primo esame di entità ridotta.

Il comma 18, introdotto dalla Camera, ha natura ordinamentale e non comporta effetti finanziari. Il comma 19 interpreta la normativa nel senso che l'esenzione ICI per gli immobili destinati a compiti istituzionali si applica anche ai consorzi tra enti territoriali; non sono state fornite quantificazioni sugli effetti, peraltro non stimati nell'allegato 7.

Il comma 20 allunga di un anno i tempi entro cui gli enti locali sono tenuti a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso le tariffe: non sono state fornite quantificazioni sugli effetti sulle finanze locali, effetti che comunque si producono.

## **Articolo 20**

*(Flussi di tesoreria e dati di cassa)*

Il comma 1 conferma per il triennio 2003-2005 la disciplina vigente circa la gestione dei conti degli enti obbligati ad aprirli presso la tesoreria dello Stato.

Il comma 2 dispone circa il termine di invio dei dati sulla gestione di cassa delle regioni e degli enti del settore pubblico ai fini della predisposizione dei dati sull'evoluzione del conto della pubblica amministrazione. Il comma 3 abroga pertanto il comma 7 dell'articolo 30 della legge 468 del 1978, concernente la data di invio dei conti di cassa da parte di regioni, province, comuni ed ASL.

La RT osserva che l'articolo mantiene invariato per il triennio 2003-2005 l'attuale sistema di controllo dei flussi di cassa impedendo così l'immediato utilizzo delle giacenze di tesoreria e che dalle disposizioni non derivano oneri. Le norme, anzi, sono poste come strumentali al conseguimento degli obiettivi di bilancio per il prossimo triennio.

Nulla da osservare al riguardo, se non sul fatto che, se la normativa di cui al comma 1 serve ad evitare il prodursi di effetti negativi sotto il profilo del mancato conseguimento degli obiettivi di fabbisogno programmati per i vari settori interessati (università, enti di ricerca etc.), come conferma peraltro la predetta nota integrativa, sarebbe stato utile disporre di una valutazione anche di massima degli effetti ad essa associati.

Il comma 4, introdotto dalla Camera, prevede poi che le imprese individuali con volume d'affari annuo fino a 75.000 euro che operano in

comuni di montagna che abbiano non oltre 1.000 abitanti e siano soggetti a calo di popolazione, possano dedurre dal reddito d'impresa l'importo di 3.000 euro. Non è stata fornita una RT per valutare l'effetto finanziario della norma, per la quale si rende, quindi, necessaria un'apposita informativa da parte del Governo, anche se dall'allegato 7 si evince che i relativi effetti sono pari a -5 mln di euro per il 2004, senza ulteriori specificazioni, che invece andrebbero prodotte.

Il comma 5 incrementa di 41.316.551 euro lo stanziamento disposto per il 2003 dalla legge finanziaria per il 2002 per la riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano. Trattandosi di un tetto di spesa, non vi sono problemi di quantificazione.



## Capo II - Oneri di personale

### Articolo 21

*(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)*

Il comma 1 dispone l'incremento di 570 milioni di euro a decorrere dal 2003 delle risorse destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego previste dal comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 448 del 2001.

Il comma 2 dispone l'incremento per un ammontare pari a 208 milioni di euro delle risorse destinate dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 448 del 2001 ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. La norma precisa che di tale incremento 185 milioni sono destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Vengono, inoltre, disposti ulteriori stanziamenti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel comma 4 dell'articolo 16 della legge n. 448 del 2001 (trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle forze di polizia impiegato in situazioni di elevato grado di rischio), per un ammontare di 50 milioni di euro per il 2003, 150 milioni di euro per il 2004 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Il comma 4, così come già disposto dal comma 7 dell'articolo 16 della legge n. 448 del 2001, stabilisce che gli oneri per i rinnovi biennali del personale del comparto degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, delle università e degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle

amministrazioni di competenza che, comunque, attraverso i comitati di settore sono vincolate al rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1 dell'articolo in esame per i dipendenti pubblici.

La RT segnala che i dati di riferimento per la quantificazione degli oneri sono :

- ◆ le unità di personale al 31.12.2001 suddivise fra settore statale - 1.956.333 unità - e settore pubblico non statale - 1.498.486 unità;
- ◆ la retribuzione media pro-capite annua lorda riferita al 2001 pari a 25.358 euro per il settore Stato e 28.064 euro per il settore pubblico non statale;
- ◆ gli incrementi previsti dagli accordi fra Governo e sindacati pari allo 0,99% più un ulteriore 0,1% per il differenziale del tasso di inflazione programmata 2003.

In base a tali dati la quantificazione corrisponde agli stanziamenti disposti nell'articolo in esame per i rinnovi contrattuali ed ammonta ad un totale di 778 milioni di euro per il settore Stato e di 640 milioni di euro per il settore pubblico non statale. In entrambi i casi sono inclusi gli oneri sociali a carico delle amministrazioni nella misura del 38,38% per quelle statali e del 36,7% per quelle pubbliche non statali.

Separatamente la RT considera le risorse aggiuntive (50 milioni di euro nel 2003, 150 nel 2004 e 500 nel 2005) stanziata dal comma 2 per la rideterminazione dei parametri stipendiali nel comparto sicurezza.

Il quadro degli oneri lordi per i rinnovi contrattuali viene esposto nella tabella seguente:

(oneri in milioni di euro)	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Comma 1 - rinnovi contrattuali pers. Stato	570	570	570
Comma 2 - personale regime diritto pubblico (Stato)	208	208	208
Comma 2 - comparto sicurezza (Stato)	50	150	500
Comma 4 - personale settore pubblico non statale	640	640	640
<b>TOTALE</b>	<b>1.468</b>	<b>1.568</b>	<b>1.918</b>

Al riguardo, non vi sono osservazioni, trattandosi di tetti di spesa. Nel richiamato allegato 7, peraltro, non sembra che siano stati registrati gli oneri di cui al comma 4: su questo sarebbe utile avere informazioni dal Governo.

Il comma 5 dispone l'inclusione, fra gli enti tenuti all'invio dei contratti integrativi per i controlli previsti dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449 del 1997, degli enti di ricerca con organico superiore alle 200 unità.

La RT osserva che la norma si rende necessaria per prevenire e correggere, attraverso la riconduzione al controllo preventivo dei contratti integrativi, eventuali squilibri di bilancio che potrebbero derivarne. Nulla da osservare al riguardo.

## Articolo 22

*(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)*

Il comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001 procedano alla rideterminazione degli organici in base ai criteri già previsti in tale decreto e a quelli specificamente aggiunti, in particolare dal comma 2, ossia l'invarianza della spesa e il non superamento dei posti in organico vigenti alla data del 29 settembre 2002. Il comma 3 dispone che, in attesa della prevista rideterminazione, le dotazioni organiche siano provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2001 inclusi i posti per i quali sono in corso procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. La RT non analizza gli effetti finanziari dei commi 1, 2 e 3.

Il comma 4 vieta, per il 2003, l'assunzione di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato comprese le Forze armate, i Corpi di polizia, il Corpo dei vigili del fuoco, le carriere diplomatica e prefettizia, le Agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca, fatte salve le assunzioni autorizzate per il 2002 e non ancora effettuate e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate (decreto legislativo n. 215 del 2001), nei limiti degli oneri indicati dalla legge n. 33 del 2000.

La RT valuta economie pari a 422 milioni di euro per il 2003, 844 milioni di euro per il 2004 e 844 milioni di euro per il 2005 sulla base di una stima delle cessazioni per il 2003 pari a 24.139 unità, che rappresentano il

2,65% del personale in servizio nel 2002 nei comparti interessati all'applicazione della norma.

Al riguardo, mentre si apprezza il fatto che dopo qualche anno la RT ha reso noto un tasso di cessazione aggiornato, peraltro in linea con l'ultimo dato disponibile (2,6%), nonché la stima del costo medio unitario *pro-capite* (circa 35.000 mln), che risulta corretta tenuto conto delle economie lorde e del numero dei cessati dal servizio su ciascuna amministrazione interessata, si ricorda che in base alla norma in vigore (articolo 19, comma 3, legge n. 448 del 2001) per il 2003 e il 2004 era prevista una riduzione del personale pari all'1 per cento di quello in servizio al 31.12.2002. Poiché la nota integrativa ha confermato che la stima delle economie per gli anni 2003 e successivi si basa sul presupposto, già scontato nelle previsioni tendenziali, di una sostanziale invarianza del numero di dipendenti nel periodo considerato, come previsto dal DPEF 2003-2006, sembra essere stato risolto il dubbio se, in assenza di specificazioni nella RT, dalle cessazioni assunte a base della quantificazione della RT stessa dovessero essere detratte o meno quelle già disposte nella legislazione vigente, il che avrebbe comportato un ridimensionamento della stima delle nuove economie derivanti dalla norma proposta.

In analogia con il più recente passato, va da ultimo ribadito che continua a non essere considerato *ex ante* sul saldo netto da finanziare l'effetto della norma, come conferma l'allegato 7. Si tratta di una questione a lungo affrontata e che, come già osservato nel passato, probabilmente è da ricondurre al fatto che si tratta di effetti difficilmente quantificabili *ex ante* (non tanto e non solo) nel loro ammontare complessivo ovvero sotto il profilo della certezza del risultato, (quanto) per la difficile sua distribuibilità

già a livello preventivo fra tutte le varie UPB (e dunque fra i relativi capitoli) del bilancio interessato. Infatti, l'inserimento nel prospetto di copertura nella "finanziaria" dell'effetto totale della misura sul saldo netto da finanziare comporterebbe che già con la nota di variazioni con cui si immettono in bilancio gli effetti della "finanziaria" stessa si dovrebbero individuare esattamente tutte le UPB interessate e le relative, singole decurtazioni rispetto alla legislazione vigente. Data la difficoltà del funzionamento del meccanismo nel suo complesso, ciò potrebbe comportare problemi gestionali. Se ne desume però che, almeno in via preventiva, sotto questo aspetto l'effetto dell'articolato del disegno di legge finanziaria è sottostimato in relazione al saldo netto da finanziare.

Il comma 5 introduce una deroga al divieto di assumere personale di cui al comma precedente consentendo assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tal fine viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia con uno stanziamento di 140 milioni di euro per il 2003 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2004.

La RT si limita a riportare l'entità dell'autorizzazione di spesa (che è stata incrementata dalla Camera), recata dalla norma. Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa. Si precisa che, poiché la RT relativa all'emendamento, riferito ad una spesa di 200 mln, faceva presente che la norma comportava circa 4.000 nuove unità di personale, l'avvenuto incremento a 280 mln dovrebbe comportare l'assunzione, a parità di condizioni, di 5.600 unità.

Il comma 6 detta disposizioni per la concessione delle deroghe al divieto di assumere personale contemplate nel comma precedente dando la priorità al personale addetto alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale, alla tutela dei beni culturali, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione incendi, alla tutela dei beni culturali nonché ai vincitori di concorso espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento con graduatoria approvata entro il 31.12.2002. La RT non considera la norma. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 7, introdotto dalla Camera, autorizza la spesa di 17 milioni di euro a decorrere dal 2003 per l'arruolamento di un contingente di carabinieri non superiore a 560 unità. Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente di volontari non superiore a 110 unità nel Corpo delle capitanerie di porto. Viene, quindi, disposta la riduzione nell'anno 2003 del contingente di militari di truppa in servizio di leva presso il medesimo Corpo delle capitanerie di porto nella misura di 236 unità.

Al riguardo, non è stata fornita una RT che esplicitasse gli effetti finanziari di tali disposizioni nelle quali lo stanziamento si configura, che, però, si pone come un tetto di spesa. Non vi sono pertanto problemi.

Il comma 8 prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 (rideterminazione degli organici con invarianza della spesa e degli organici esistenti al 29 settembre 2002) delle Forze armate, dei Corpi di polizia, della carriera diplomatica. In aggiunta a queste esclusioni, per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, per gli avvocati e procuratori dello Stato e per il comparto scuola (quest'ultimo restando disciplinato dall'articolo 22 della legge n. 448 del 2001) non si applicano il divieto di nuove assunzioni e il connesso

regime di deroga. La RT non analizza la disposizione, in merito alla quale andrebbero, invece, precisati gli effetti di riduzione delle minori spese associate all'articolo.

Il comma 9 prevede che siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri criteri e limiti per le assunzioni a tempo determinato da parte di regioni, province, comuni, per gli altri enti locali e per quelli del Servizio sanitario nazionale. Tali assunzioni devono comunque, ad eccezione del personale infermieristico, essere contenute entro il 50 per cento delle cessazioni verificatesi nel 2002. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale le predette assunzioni possono riguardare esclusivamente il personale sanitario. In ogni caso, per i comuni che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello fissato dal comma 3 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 77 del 1995 maggiorato del 30 per cento ovvero in cui la percentuale di spesa per il personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche, la percentuale di sostituzione del personale cessato non può essere superiore al 20 per cento. Per gli enti locali che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per il 2002 resta confermata la disciplina delle assunzioni prevista dall'articolo 19 della legge n. 448 del 2001. Sono, comunque, possibili, previa autocertificazione, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali purché il relativo onere sia coperto da trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale.

La RT si limita ad evidenziare le finalità delle disposizioni recate dal comma 9 (ossia sostenere il patto di stabilità), alle quali, però, non sono ricondotti effetti finanziari. Nulla da osservare al riguardo.



Il comma 10 stabilisce che le autorità e gli organismi indipendenti (con l'esclusione della CONSOB e l'ISVAP in base ad un emendamento introdotto dalla Camera) non possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato oltre una percentuale del 40 per cento delle cessazioni del 2002.

La RT iniziale stima risparmi per 840.000 euro sulla base di un numero di cessazioni nel 2002, pari a 20 unità, che darebbe luogo ad 8 assunzioni e ad un risparmio per 12 unità (costo medio *pro-capite* di 70.000 euro annui). Al riguardo non vi sono osservazioni, se non per quanto già rilevato per il comma 4 in relazione alla mancata contabilizzazione dell'effetto sul saldo netto da finanziare.

Il comma 11 proroga di un anno la validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni di cui all'articolo in esame estendendo altresì la possibilità di proseguire il lavoro oltre i limiti di età del collocamento a riposo al compimento del settantacinquesimo anno di età per il personale appartenente alla magistratura. La RT non considera la norma. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche possano effettuare assunzioni di personale a tempo determinato (ovvero con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) per una spesa annua che non ecceda il 90 per cento di quella già sostenuta in media annualmente nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non si applica a regioni e autonomie locali, con eccezione di quegli enti locali che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nè al personale infermieristico

del Servizio sanitario nazionale. Sono altresì fatte salve le assunzioni a tempo determinato degli enti di ricerca, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Ente per le nuove tecnologie purché coperte con fondi europei, internazionali o provenienti dalle imprese.

La RT stima un risparmio di 200 milioni di euro per il 2003 sulla base di una spesa media annua per il personale a tempo indeterminato nel periodo 1999-2001 pari a circa 327 milioni di euro. Il 90% di tale cifra - 294 milioni di euro - corrisponderebbe alla spesa autorizzata dalla norma, il che, a fronte di una spesa giunta al livello di 494 milioni di euro nel 2001, ma ipotizzata in crescita nel 2002 dalla RT, darebbe luogo al risparmio di spesa stimato.

Nulla da osservare al riguardo, se non per l'esclusione dalla limitazione - approvata in prima lettura - per le assunzioni a tempo determinato dei direttori generali nominati dai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dai presidenti della province, esclusione che andrebbe quantificata. Valgono peraltro le stesse osservazioni di metodo relative al comma 4.

I commi 13, 14 e 15, introdotti dalla Camera, dispongono lo stanziamento, rispettivamente, di 4 milioni di euro per il 2003 per l'Istituto superiore di sanità, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003-2005 per l'Istituto regionale per le ville venete, di 5 milioni di euro per il 2003 per l'Istituto nazionale per la fisica della materia. Nessuna osservazione, trattandosi di tetti di spesa.

Il comma 16, introdotto dalla Camera, esclude la assunzioni di personale nelle polizie municipali dalle limitazioni previste per la pubblica

amministrazione, fermo restando le piante organiche stabilite dalle regioni e il rispetto del patto di stabilità.

In assenza di una RT non si dispone di elementi per valutare l'onerosità della norma che, comunque, dovrebbe esplicitare i suoi effetti all'interno dei bilanci degli enti locali e quindi riflettersi sul patto di stabilità.

Il comma 17 dispone la sospensione delle conversioni in atto dei contratti di formazione e lavoro (prorogandoli sino al 31 dicembre 2003) in contratti a tempo indeterminato. La RT non considera la norma, né lo fa l'allegato 7. Non vi sono osservazioni al riguardo, se non per la proroga dei contratti, il che, rispetto alla legislazione vigente, dovrebbe comportare un costo.

Il comma 18 autorizza i ministeri della salute, della giustizia, dei beni culturali e l'Agenzia del territorio ad avvalersi sino al 31.12.2003 del personale in servizio con contratti a tempo determinato già prorogati sino al 31.12.2002 dalla legge finanziaria per il 2002.

La RT valuta che l'onere, relativo al solo anno 2003, ammonti a 133 milioni di euro riguardando 5.811 unità di personale per una spesa media pro-capite pari a 23.000 euro. Con successiva integrazione della RT il Governo ha chiarito che l'onere stimato è stato calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta nel corso del 2002. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 19 proroga sino al 31.12.2003 i comandi in atto presso le pubbliche amministrazioni del personale della S.p.A Poste italiane e dell'Istituto poligrafico dello Stato. La RT chiarisce che la disposizione riguarda 440 unità per una maggiore spesa stimata in 11 milioni di euro nel 2003, successivamente ridimensionata dalla citata nota integrativa poiché il

personale del Poligrafico e delle Poste risulta comandato anche in altre amministrazioni diverse dallo Stato. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 20 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabilite procedure semplificate per potenziare i processi di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni. La RT non considera la norma. Non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 21 prevede che le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unità realizzino in ciascuno degli anni 2004 e 2005 una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31.12.2003. La norma dispone, inoltre, che le altre amministrazioni pubbliche adeguino le politiche di reclutamento del personale al principio di contenimento della spesa fissato nei documenti di finanza pubblica.

La RT chiarisce che la norma ripristina la riduzione programmata delle assunzioni per il 2004 e 2005 e stima che le relative economie ammontino a 53 milioni di euro per il 2004 e a 160 milioni di euro per il 2005 (l'allegato 7 stima sul fabbisogno e sull'indebitamento netto un risparmio di 25,44 e 76,80 mln). Anche a tale comma si possono estendere le osservazioni relative al comma 4.

Al riguardo, si ricorda che la legislazione vigente (articolo 19, comma 3, della legge n. 448 del 2001) già prevede una riduzione degli organici non inferiore all'1% rispetto al personale in servizio al 31.12.2002 sia per il 2003 che per il 2004, anche se – come già ricordato - il DPEF 2003-2006 sconta un'invarianza tendenziale del comparto. Anche considerando che il termine di raffronto viene posto dalla norma in esame sulla consistenza degli organici al

31.12.2003 e non più su quella relativa all'anno precedente, gli effetti stimati dalla RT, in relazione alla riduzione dell'1% del personale nel 2004, dovrebbero essere considerati aggiuntivi rispetto a quelli determinati dalla legislazione vigente. Tutto questo pone dunque l'esigenza di un chiarimento circa il rapporto che passa tra tale norma, quella della "finanziaria" 2002 a valere sul 2003 e 2004 e il precedente comma 4.

Il comma 22 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 prevedendo la trasformazione in società per azioni o in fondazioni o anche la fusione e l'accorpamento ovvero la soppressione e la messa in liquidazione per enti ed organismi pubblici vigilati dallo Stato individuati con regolamento governativo.

La RT osserva preliminarmente che la migliore valutazione degli effetti della norma in esame si potrà avere dopo l'individuazione degli enti ed organismi pubblici che svolgono funzioni di rilievo e dopo la decisione di procedere alla trasformazione in S.p.A. o fondazione o di procedere alle fusioni o accorpamenti previsti dalla norma in esame.

Con questa premessa la RT ritiene ragionevole stimare i risparmi conseguenti all'attuazione della norma secondo lo schema seguente:

(cifre in milioni di euro)	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Trasformazioni (50 enti)	10	30	30	30	30 a reg.
Soppressione (50 enti):					
a) risparmio spesa	20	40	40	40	40 a reg.
b) rivenienze liquidaz.	0	10	150	180	0
Oneri società liquid.	- 0,5	- 1	- 1	- 1	0
<b>TOTALE</b>	<b>29,5</b>	<b>79</b>	<b>219</b>	<b>249</b>	<b>70 a reg.</b>

La nota tecnica integrativa del Governo precisa che gli effetti di risparmio indicati sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente (che la norma in esame modifica).

Al riguardo, si osserva che andrebbero attentamente considerate le osservazioni preliminari della RT sopra riportate e che queste dovrebbero essere valutate anche alla luce dei risultati conseguiti dall'analoga norma della finanziaria per il 2002 (articolo 28 della legge n. 448 del 2001), ma dei quali la RT non fornisce alcuna indicazione. Andrebbe quindi chiarita la coerenza fra le suesposte considerazioni su presupposti di efficacia della norma e la stima effettuata dalla RT. Gli effetti di cui alla tabella vengono poi stimati solo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per cui valgono, anche in questo caso, le considerazioni di metodo svolte per il comma 4.

### **Articolo 23**

*(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)*

Nell'analisi delle disposizioni dell'articolo si segue l'ordine con il quale sono considerate nella RT.

Il comma 1 dispone la riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio d'insegnamento per i docenti.

Il comma 5 prevede che il personale docente dichiarato inidoneo all'insegnamento possa chiedere di transitare in altri ruoli dell'amministrazione scolastica o pubblica. Qualora decida di rimanere in servizio il rapporto di

lavoro sarà risolto dopo un periodo di cinque anni. Per il personale già collocato fuori ruolo il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 7, modificato dalla Camera, introduce una delimitazione dei casi nei quali si fa ricorso all'insegnante di sostegno. In particolare, gli alunni che potranno beneficiarne dovranno presentare un *handicap* particolarmente grave e dovranno essere individuati dalle ASL con criteri definiti in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 dall'entrata in vigore della legge finanziaria. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto classi/alunni previsto dalla normativa vigente è disposta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

Il comma 8, primo periodo, destina le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 4 ad incrementare le risorse per la valorizzazione professionale del personale docente della scuola.

La RT non analizza in maniera particolare l'effetto delle singole disposizioni, ma le considera misure di consolidamento del processo di razionalizzazione avviato in applicazione dell'articolo 22 della legge n. 448 del 2001 e del decreto-legge 212 del 2002, ritenendole idonee al conseguimento delle economie già previste. La RT ricorda, inoltre, che dalla norma della "finanziaria" 2002 consegue una riduzione di personale docente, nel triennio 2003-2005, pari a 33.847 unità.

A fronte poi delle necessità di una valutazione degli effetti delle analoghe norme della "finanziaria" 2002, la nota integrativa alla RT precisa che i risparmi indicati devono essere gradualmente realizzati negli anni scolastici dal 2002 al 2005 e che gli atti amministrativi che dovranno attuare la

prevista riduzione di personale saranno facilitati dall'introduzione delle norme in esame. In ogni caso la RT non attribuisce nuovi effetti finanziari alle disposizioni esaminate. Non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 2 prevede che siano fissati i parametri per la definizione degli organici dei collaboratori scolastici in modo da conseguire una riduzione della consistenza numerica degli stessi pari al 6 per cento nel triennio 2003-2005 rispetto alla dotazione organica dell'anno scolastico 2002-2003. Il comma 3, introdotto dalla Camera, prevede un ampliamento delle funzioni dei collaboratori scolastici. Il comma 4 dispone che a partire dall'anno scolastico 2003-2004 il personale ATA utilizzato presso i distretti scolastici sia restituito ai compiti d'istituto. Il comma 6 prevede che non si proceda al collocamento fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le proprie mansioni e che cessino i collocamenti fuori ruolo già disposti a partire dal 31 agosto 2003. Il comma 8, secondo periodo, stabilisce che 39 milioni di euro per il 2004, 58 milioni di euro per il 2005 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2006, tratti dalle economie realizzate a seguito dell'applicazione dei commi 2, 4 e 6 e previa la verifica del loro effettivo conseguimento, siano destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA.

La RT attribuisce ai commi 2, 4 e 6 l'effetto di portare ad una riduzione di personale ATA pari a 5.700 unità nell'anno 2003, 8.900 unità nell'anno 2004 e 12.100 unità a decorrere dal 2005.

Per quanto riguarda il comma 2 la RT effettua la sua stima sulla base di un organico di 160.000 unità relativo all'anno scolastico 2002-2003 e di un onere *pro-capite* annuo di 19.300 euro. Considerando una riduzione dell'organico del 2% l'anno (3.200 unità per ogni anno scolastico con un



onere medio *pro-capite* pari a 19,3 mila euro), le economie lorde calcolate dalla RT ammontano a 20,6 milioni di euro per il 2003, 82,4 milioni di euro per il 2004, 144,2 milioni di euro per il 2005 e 185,4 milioni di euro per il 2006.

Al riguardo, si osserva che sarebbe necessaria una precisazione del Governo sulle modalità con le quali si procederà alla realizzazione della suddetta riduzione. Un ulteriore chiarimento sarebbe necessario sulla consistenza degli organici indicata dalla RT, in quanto gli effettivi risparmi conseguibili dalla norma sono collegati alla consistenza degli organici di fatto e non a quella degli organici di diritto.

Per quanto riguarda il comma 4, la RT valuta in 700 unità (130 responsabili amministrativi e 570 assistenti) il personale ATA utilizzato presso i distretti scolastici e restituito ai compiti di istituto per effetto della norma in esame. A base del calcolo la RT assume un costo unitario annuo pari 21.500 euro per gli assistenti amministrativi e a 26.000 euro per i responsabili amministrativi.

Le economie lorde calcolate dalla RT ammontano a 5,2 milioni di euro per il 2003, 13 milioni di euro per il 2004 e 13 milioni di euro per il 2005.

Al riguardo, si osserva che le economie derivanti dalla norma in esame saranno attendibili se effettivamente, come afferma la nota integrativa alla RT, i distretti scolastici saranno soppressi a decorrere dal 31.12.2002.

Sul comma 6 la RT precisa che la norma è finalizzata a ridurre la consistenza del personale fuori ruolo per inidoneità al servizio. Gli effetti immediati che ne conseguono portano, sottolinea la RT, alla cessazione del collocamento fuori ruolo per 1.800 unità ATA (in prevalenza collaboratori scolastici con un costo *pro-capite* annuo di 19.300 euro) con un risparmio di

11,6 milioni di euro per il 2003, 34,7 milioni di euro per il 2004 e 34,7 milioni di euro per il 2005.

La nota integrativa fa presente che la riorganizzazione del lavoro può assicurare adeguatamente il funzionamento delle scuole, senza fornire però ulteriori dettagli.

Al riguardo si osserva che alcuni dubbi sorgono circa l'effettiva possibilità che le unità di personale dichiarate inidonee e rientrate nelle loro mansioni possano poi svolgere quelle attività che sono proprie del loro ruolo, in quanto appunto inidonee. Ove ciò non fosse possibile, infatti, gli istituti scolastici potrebbero continuare ad utilizzare i supplenti, il che contribuirebbe a vanificare i risparmi ipotizzati, ciò anche se il comma 3 ha ampliato le funzioni dei collaboratori scolastici.

Circa il comma 8 la RT si limita a riepilogare il contenuto della norma, che prescrive la destinazione delle economie derivanti dai commi 2, 4 e 6, ma la subordina al loro effettivo conseguimento. Nessuna osservazione al riguardo.

Il comma 9 prevede che le istituzioni scolastiche possano affidare in appalto i servizi di pulizia e vigilanza dei locali scolastici. In tal caso si devono rendere indisponibili i posti di collaboratore scolastico secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione. L'indisponibilità dei posti dura per l'intera durata del contratto di appalto. Il Ministro dell'economia, accertata la riduzione delle spese derivante dall'indisponibilità dei posti, effettua le variazioni di bilancio necessarie per l'attivazione dei contratti.

La RT non esamina la norma. Nessuna osservazione al riguardo.

## Articolo 24

*(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)*

La norma proroga l'applicazione del divieto di aggiornare l'importo erogato dalle amministrazioni pubbliche di indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per il triennio 2003-2005.

La RT stima le economie derivanti dalla norma in 70 milioni di euro l'anno per il settore statale e in 40 milioni di euro l'anno per il settore pubblico. La quantificazione della RT deriva dall'applicazione della variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati alle somme quantificate in occasione del precedente blocco (articolo 22 della legge n. 488 del 1999).

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la quantificazione operata nel 1999 sull'entità delle somme erogate (che rappresenta la base sulla quale la RT effettua attualmente i suoi calcoli) sia tuttora valida e quindi l'importo delle indennità in questione sia rimasto invariato. Valgono peraltro le osservazioni già sviluppate per l'articolo 22 circa la mancata contabilizzazione degli effetti sul saldo netto da finanziare da parte dell'allegato 7.

## **Articolo 25**

*(Risorse per l'incentivazione del personale degli enti previdenziali)*

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, dispone che le risorse destinate ad incentivare la produttività del personale dell'INPS siano ridotte dallo 0,10 per cento delle entrate allo 0,05 per cento.

La norma comporta quindi risparmi, quantificati nell'allegato 7 in 60 mln di euro annui per il saldo netto da finanziare e nella metà per il fabbisogno e l'indebitamento netto. Sarebbe utile un chiarimento su tale stima dimezzata.

## Capo III - Interventi in materia previdenziale e sociale

### Articolo 26

*(Gestioni previdenziali)*

L'articolo definisce l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2003, dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88 del 1989, istitutiva della GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), e dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989.

Tale adeguamento è pari a 426,75 mln di euro a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) e a 105,84 mln di euro a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione del trasferimento di cui sopra, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. Tali importi nel 2002 erano pari rispettivamente a 573,78 e a 141,51 mln di euro.

Gli importi complessivamente dovuti dallo Stato restano pertanto determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 mln di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 mln di euro per le gestioni di cui al comma

1, lettera b). I corrispondenti importi erano pari nel 2002 a 14.224,26 e a 3.514,49 mln di euro.

Le somme da ripartire tra le gestioni, ai sensi del comma 3, sono al netto di 1.122,44 mln di euro attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,20 e 50,99 mln di euro attribuite rispettivamente la Fondo minatori e all'ENPALS.

La RT precisa che gli importi dei trasferimenti sono stati determinati incrementando di un punto percentuale le variazioni dei prezzi indicate nel DPEF 2003-2006 (pari al 2,2% nel 2002 e all'1,7% nel 2003).

Trattandosi di tetti di spesa, non si sollevano rilievi per quanto di competenza.

Il comma 4, aggiunto dalla Camera, stabilisce che, nell'ambito della percentuale massima del 15% dei fondi disponibili per l'acquisto da parte degli enti previdenziali di immobili da destinare a finalità di pubblico interesse, l'INAIL destina il 5% di tali fondi (quindi 1/3 di quelli utilizzabili per la finalità su indicata) ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia. Si evidenzia, al riguardo, che la norma, vincolando tale quota ad una determinata finalizzazione d'investimento ed irrigidendo conseguentemente le scelte allocative dell'ente, potrebbe determinare effetti negativi sulla redditività delle predette scelte.

Con il comma 5, anch'esso introdotto in Commissione, si attribuisce ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas, i quali, per effetto delle operazioni di scissione societaria conseguenti al decreto legislativo n. 164 del 2000 o per la messa in

mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo, la facoltà di continuare a versare i contributi previdenziali futuri di ogni genere (volontari, figurativi e obbligatori) nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per ottenere le predette prestazioni. La norma stabilisce che le relative modalità saranno stabilite con decreto ministeriale e che, comunque, non dovranno verificarsi oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Al riguardo, si rileva che potrebbe risultare insufficiente tale clausola di invarianza degli oneri, a meno di escludere i contributi che verranno versati dal personale in oggetto dall'applicazione del regime speciale del Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas. Sarebbe auspicabile che il Governo fornisca indicazioni più dettagliate circa le modalità di attuazione della modifica normativa introdotta.

## **Articolo 27**

*(Spesa assistenziale e lavoratori amianto)*

Il comma 1, per garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, integra il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali competenti valutando tutti i fattori che incidono sul livello di spesa alla luce della normativa vigente. Tale integrazione è pari a 353 mln di euro per il 2003, a 799 mln di euro per il 2004 e a 1.323 mln di euro a decorrere dal 2005. La RT ritiene la predetta

integrazione necessaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 194 del 2002 che, con riferimento alla legislazione vigente, individua i limiti di spesa negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, terminati i quali le disposizioni comportanti spese cessano di avere efficacia. Pertanto, con la norma *de qua* si provvede alla copertura della differenza fra gli oneri conseguenti alla effettiva dinamica della spesa previdenziale ed assistenziale e lo stanziamento complessivo per il 2002, rideterminato includendovi le risorse trasferite all'INPS a titolo di regolazioni contabili e valutando la dinamica dei prezzi. La RT espone analiticamente i calcoli effettuati per quantificare gli oneri a legislazione vigente e sulla base delle effettive dinamiche di spesa. Non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 2 destina le risorse derivanti dalle economie conseguite nell'attuazione dell'incremento a 516,46 euro mensili delle pensioni di soggetti in condizioni disagiate, pari a 516 mln di euro a decorrere dal 2003, sia al finanziamento dei maggiori oneri connessi al successivo comma 3 in materia di benefici per i lavoratori esposti all'amianto che al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.

La RT fornisce il quadro dell'effetto complessivo del citato incremento a 516,46 euro delle pensioni di soggetti disagiati, pervenendo ad una valutazione complessiva dell'onere pari a 1.653 mln di euro, minore di 516 mln di euro rispetto alle previsioni (2.169 mln di euro).

Si osserva che l'onere legato agli aumenti concessi in via definitiva, riguardanti 1.352.000 posizioni pensionistiche, per le quali l'aumento medio mensile è stato pari a 48 euro, determina un onere annuo, considerando il rateo della tredicesima mensilità, pari a 843,6 mln di euro, in luogo degli 852



indicati nella RT, con un risparmio complessivo che può essere pertanto valutato maggiore di 8,4 mln di euro rispetto a quanto stimato nella RT.

Il comma 3 autorizza il trasferimento all'INPS di 640 mln di euro per il 2003, di 650 mln di euro per il 2004 e di 658 mln di euro a decorrere dal 2005 per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002, con la quale sono stati regolarizzati gli atti ministeriali di indirizzo emanati nel 2000 in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

La RT analizza l'evoluzione degli oneri connessi all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, concernente il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto. In particolare, per limitare l'analisi al periodo più recente, viene rilevata nella prima nota di variazione al bilancio di previsione 2002 dell'INPS una forte espansione per tale voce di spesa (che è stata indicata in 126 mln di euro), conseguenza degli atti amministrativi interpretativi di indirizzo che hanno esteso la platea di soggetti interessati. Tali atti sono stati poi regolarizzati dalla citata legge n. 179, la quale, nonostante l'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri, determina una ulteriore crescita degli stessi. Partendo da un dato di 16.000 pensioni in pagamento a fine 2001, ed aggiungendo a queste le 10.000 pensioni liquidate nei primi nove mesi del 2002, le 10.000 domande giacenti negli uffici (non vengono considerate quelle riguardanti le ferrovie, che saranno oggetto di provvedimento normativo *ad hoc*) e un flusso di altre 15.000 domande nel 2003, si stima nella RT un numero totale di beneficiari per il 2003 pari a 51.000. Considerando un importo medio annuo della prestazione pari a circa 15.000 euro, l'onere complessivo per il 2003 viene quantificato nella misura di 766 mln di euro,

con una differenza, rispetto alle previsioni per il 2002, corrispondente a 640 mln di euro. Tale somma, che rappresenta l'onere rispetto alla legislazione vigente, viene negli anni successivi incrementata del previsto tasso di crescita dell'indice del costo della vita.

Si osserva, preliminarmente, che l'allegato 7 individua in 375 mln di euro nel 2003, 377 nel 2004 e 379 nel 2005 l'incremento dell'indebitamento e del fabbisogno in conseguenza della norma. Appare al riguardo opportuno che il Governo espliciti le ipotesi che hanno determinato tali stime, che si discostano considerevolmente dalle risorse stanziare e scontate sul saldo netto da finanziare.

Inoltre, stante le ipotesi quantitative assunte nella RT, sulle quali sarebbe opportuno un chiarimento circa la natura lorda o al netto degli oneri fiscali dell'importo medio di pensione considerato, si osserva che lo stanziamento complessivo per il 2003 risulta essere sovrabbondante, in quanto non tutte le 15.000 pensioni che si stima di erogare durante il prossimo anno decorreranno dal 1° gennaio (nell'ipotesi di una distribuzione lineare delle stesse per i dodici mesi, il risparmio si aggirerà sui 100 mln di euro), mentre per gli anni successivi si è in presenza di uno stanziamento che è rivalutato tenendo conto esclusivamente della dinamica dei prezzi e non di un ulteriore flusso di domande che invece i lavoratori esposti all'amianto potrebbero presentare all'INPS una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente. Sarebbero pertanto opportune indicazioni del Governo sul punto.

I commi 4, 5 e 6, introdotti dalla Camera dei Deputati, contengono norme di interpretazione autentica di alcune disposizioni concernenti

l'innalzamento a 1 milione di lire delle pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.

In particolare, il comma 4 chiarisce che l'incremento pensionistico non può eccedere la differenza tra 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, o della pensione sociale, o dell'assegno sociale. Trattandosi di una disposizione che pone un limite ad un parametro destinato ad incidere direttamente su un onere, non si ha nulla da osservare al riguardo.

Il comma 5 specifica che il predetto beneficio pensionistico previsto in favore dei ciechi civili è subordinato alla titolarità della relativa pensione. La norma non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Infine, il comma 6 chiarisce che il limite di reddito annuo, superato il quale non viene concesso l'incremento pensionistico in oggetto, e lo stesso importo di 516,46 euro devono essere annualmente aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti).

Di fatto, tale modalità di rivalutazione annuale della somma di 516,46 euro mensili erogata in virtù dell'articolo 38 della "finanziaria" per il 2002 riduce, rispetto alla legislazione previgente alla stessa, gli effetti finanziari della modifica introdotta e prevede in sostanza che tali pensioni siano annualmente rivalutate con un tasso minore di quello previsto dalla normativa generale. Non si hanno rilievi di carattere finanziario al riguardo, anche se occorre considerare che i soggetti che percepivano pensioni vicine al milione di lire mensili e si sono visti riconoscere l'aumento pensionistico potrebbero subire un danno economico legato ad un indicizzazione del trattamento

pensionistico minore di quello che si sarebbe verificato in assenza del beneficio riconosciuto, danno astrattamente ipotizzabile a decorrere dal 2004.

## **Articolo 28**

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni,  
mobilità e contratti di solidarietà)*

L'articolo, introdotto con un emendamento governativo presso la Camera dei deputati, prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque limitatamente al 2003, la possibilità di proroghe, in deroga alla normativa vigente, e di concessioni, attraverso specifici accordi, dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, tuttavia ridotti del 20% rispetto alla loro misura ordinaria, ed entro il tetto massimo complessivo di 324,7 mln di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui alla legge n. 148 del 1993. A valere sempre sullo stesso importo e nel limite complessivo di 80 mln di euro, si autorizza il Ministro del lavoro a prorogare le convenzioni relative ad alcune tipologie di lavoratori socialmente utili (comma 1). Trattandosi di tetti di spesa, non si hanno rilievi da formulare, anche considerando che si tratta di finalizzazioni già previste per le risorse del Fondo citato.

Con il comma 2 si proroga al 31 dicembre 2003 la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti, con contestuale accesso ai relativi sgravi contributivi per le aziende che assumono tali lavoratori (agevolazione consistente nella corresponsione dei contributi dovuti per gli apprendisti).

La RT, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, valuta l'onere complessivo della disposizione in 45 mln di euro (22,5 per l'anno 2003 e 22,5 per il 2004), che rappresenta inoltre il limite massimo di spesa fissato dalla norma stessa.

Si osserva che gli incentivi in argomento possono avere una durata fino ad un massimo di 24 mesi e che pertanto gli oneri potrebbero ripercuotersi anche sull'esercizio finanziario 2005, mentre la copertura prende in considerazione solo gli anni 2003 e 2004.

Con il comma 3 si autorizza la proroga al 31 dicembre 2003 dei contratti di solidarietà per le imprese non ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Al relativo onere si provvede con le risorse preordinate per la medesima finalità nell'ambito del già citato Fondo e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 mln di euro. Non si hanno osservazioni al riguardo.

Il comma 4 estende al periodo 2003-2008 la riduzione, già prevista per il 2000-2002, delle risorse stanziata a carico del Fondo per l'occupazione per progetti finalizzati alla riduzione dell'orario di lavoro. Pertanto il relativo importo risulta rideterminato annualmente in 5,164 mln di euro, rispetto ai 103,3 mln di euro originariamente previsti. La RT assicura che gli interventi di cui sopra non comportano un onere eccedente il nuovo limite di spesa. Nulla da osservare al riguardo.

Con il comma 5 si stanziavano 51,64 mln di euro per il 2003, sempre a valere sul Fondo per l'occupazione, al fine di assicurare *standard* minimi di funzionamento ai Servizi per l'impiego. Essendo, anche in tal caso, l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno rilievi da formulare.

Infine, il comma 6 dispone il proseguimento nel 2003 dei piani per l'inserimento professionale dei giovani di età compresa fra i 19 e i 32 anni, nel limite delle risorse preordinate per la medesima finalità e non utilizzate, entro comunque il tetto di 91 mln di euro. La RT specifica che tale ultimo importo corrisponde proprio alle somme stanziare ma non utilizzate per tale finalità.

Sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se le risorse per il 2003 rappresentino il residuo di quelle determinate in occasione della proroga già disposta per il 2002.

Infine, si osserva che nell'allegato 7 sono riportati soltanto gli effetti sui saldi delle proroghe per alcune tipologie di LSU, corrispondenti a 80 mln di euro per il 2003. Altre poste non sono previste, nonostante che tutti gli interventi previsti siano a carico del più volte citato Fondo per l'occupazione.

## **Articolo 29**

### *(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)*

L'articolo sopprime l'INPDAI e trasferisce tutte le sue strutture e funzioni all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. I soggetti assicurati o pensionati presso l'INPDAI verranno contestualmente iscritti all'A.G.O. per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, con contabilità separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Viene altresì stabilito che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per quanto riguarda i contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2003, mentre viene

applicata, *pro rata*, la normativa speciale dell'INPDAI per i contributi versati fino a quella data (sia per quanto riguarda la retribuzione pensionabile che le aliquote di rendimento), e continuano ad applicarsi *in toto* le regole vigenti presso il soppresso Istituto per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche. Ai fini di una più rapida ed efficace integrazione dell'INPDAI, viene costituito per un triennio un Comitato, composto da otto dirigenti generali, scelti in via paritetica fra dipendenti dell'INPS e dell'INPDAI, per il cui funzionamento non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con il comma 5 si trasferisce all'INPS anche il personale in servizio presso l'INPDAI, con conservazione del regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza e del trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

Infine, si autorizza il trasferimento alla contabilità separata sopra citata di 1.041 mln di euro per il 2003, di 1.055 mln di euro per il 2004 e di 1.067 mln di euro a decorrere dal 2005, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, con il quale viene estesa anche all'INPDAI la facoltà di accedere alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario della sua gestione previdenziale.

La RT quantifica gli effetti finanziari della norma rispetto alle due principali innovazioni determinate dalla confluenza nell'INPS dell'INPDAI.

La prima viene individuata dall'abolizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, oltre il quale, allo stato, non vi è prelievo contributivo, né erogazione pensionistica. Conseguentemente, si

introiteranno maggiori entrate per contributi e si verificheranno maggiori oneri per trattamenti pensionistici. Le stime della RT, integrata da una successiva nota riferita al 1999, considerano circa 7.000 (4.680 nel 1999) lavoratori con retribuzione superiore al massimale, con un importo medio di 260.000 euro (237.500 nel 1999), eccedente pertanto di circa 117.000 euro (114.500 nel 1999) il valore del massimale, stabilito in 143.105 euro nel 2002 (133.000 euro nel 1999).

Sulla base dei dati anzidetti, le maggiori entrate, applicando l'aliquota del 32,7% sulla differenza fra l'importo medio delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo del massimale stesso, per il 2003 vengono valutate in 191,3 mln di euro, al lordo della componente fiscale, e per gli anni successivi aumentate sulla base di percentuali che scontano un incremento realistico delle retribuzioni in oggetto.

Al riguardo andrebbe chiarito l'origine del dato di 191,3 mln di euro, che non appare congruo considerando 7.000 lavoratori interessati, come indicato nella RT (si tratterebbe di circa 268 mln che diventano 238 valutando gli effetti fiscali derivanti dal mancato assoggettamento all'aliquota del 45% dell'IRPEF della quota di contributi versata dai dirigenti stessi).

Per quanto riguarda la spesa, si è stimato un numero di 700-800 nuove pensioni liquidate annualmente in riferimento a tali soggetti (su un totale di 4.200 pensioni dirette nel 2001). La quantificazione contenuta nella RT (che indica oneri pari a 0,2 mln di euro nel 2002, a 0,8 mln di euro nel 2003 e poi progressivamente crescenti) dovrebbe essere più analiticamente descritta, in quanto soltanto l'esplicitazione dei criteri metodologici usati per pervenire alla stima complessiva consente di valutare la congruità della stessa.



La seconda innovazione consiste nell'uniformazione delle aliquote di rendimento a quelle vigenti nel FPLD. Tale meccanismo di adeguamento è già previsto ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 1997 e pertanto la disposizione in esame rappresenta un'accelerazione del predetto processo di uniformazione. I calcoli sono effettuati ipotizzando la liquidazione di 4.200 pensioni dirette all'anno. La RT quantifica gli effetti finanziari al lordo della componente fiscale: i risparmi sono stimati pari a 600.000 euro nel 2003, a 1,8 mln di euro nel 2004 e a 3,6 mln di euro nel 2005, per raggiungere progressivamente i 34,3 mln di euro nel 2012. Sarebbe auspicabile che il Governo indicasse la retribuzione pensionabile media considerata per il calcolo dei risparmi attesi (si fa presente che la stima sembra compatibile con una aliquota di rendimento minore dello 0,5% su una retribuzione pensionabile media di 80.000 euro).

Dal complesso delle modifiche in termini di retribuzione pensionabile e di aliquote di rendimento, la RT stima in 192 mln di euro per il 2003, 194 per il 2004 e 197 per il 2005 l'effetto positivo netto globale conseguibile. Si rileva, tuttavia, che l'allegato 7 non riporta tali voci, mentre indica in 59 mln di euro per il 2003, 65 mln per il 2004 e 67 mln per il 2005 gli effetti indotti sul saldo netto da finanziare in termini di minori entrate. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento del Governo.

Non vi sono osservazioni da formulare in merito alla costituzione del Comitato per l'integrazione delle strutture e funzioni dell'INPDAI nell'INPS, visto che sono espressamente esclusi dalla norma maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, per quanto riguarda i trasferimenti di cui al comma 7 dell'articolo, disposti sulla base del citato decreto-legge n. 351 del 2001, la RT valuta in 1.452 mln di euro la differenza fra spese ed entrate complessive per il 2003. A tale importo vengono detratte le giacenze di cassa disponibili al 1° gennaio 2003, considerate pari a 239 mln di euro, pervenendo ad una quantificazione delle esigenze finanziarie dell'INPDAI corrispondente alla cifra di 1.213 mln di euro (la RT indica, forse per un mero errore materiale, l'importo di 1.233 mln di euro). La correzione al ribasso della somma per la quale si autorizza il trasferimento, indicata dalla norma per il 2003 nella misura di 1.041 mln di euro, risulta fondata su dati integrativi forniti dalla Ragioneria generale dello Stato. Non si hanno osservazioni in relazione al 2003. Si evidenzia, viceversa, che l'incremento di tale somma negli anni successivi, calcolato esclusivamente sulla base della dinamica dei prezzi, non tiene conto del fatto che, in presenza di un *gap* costante fra spese ed entrate complessive, non sarà più possibile detrarre dalla predetta differenza le giacenze di cassa disponibili al 1° gennaio 2003 (in quanto utilizzate per ridurre le esigenze finanziarie per l'anno prossimo) e che pertanto si verificherà un aumento ulteriore del fabbisogno della gestione separata per i dirigenti d'azienda. Si ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sulla questione.

## Articolo 30

*(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro)*

A decorrere dal 1° gennaio 2003 la cumulabilità totale tra redditi da lavoro e pensioni di anzianità sarà estesa ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere contestualmente all'atto del pensionamento (comma 1). Con il comma 3 si conferisce agli enti previdenziali privatizzati la facoltà di adottare le medesime misure.

La RT ipotizza circa 15.000 soggetti che posticiperanno il pensionamento per raggiungere i requisiti previsti per la cumulabilità, lavorando per un periodo aggiuntivo medio di circa 1,3 anni e rinunciando alla riscossione di una pensione media di 16.000 euro circa.

Nella quantificazione si è altresì tenuto conto delle perdite in termini di minori trattenute per divieto di cumulo (valutate pari a 40 mln di euro) e dell'effetto dell'anticipo del pensionamento per coloro che hanno anzianità contributiva di 38-39 anni e decideranno di non attendere i 40 anni richiesti attualmente per il cumulo (si tratta di circa 18.000 soggetti per un anticipo medio di 1 anno). Infine, si considera anche il possesso dei requisiti da parte dei soggetti già pensionati.

Assunte queste ipotesi, la RT quantifica la minore spesa pensionistica per il posticipo nella misura di 141 mln di euro nel 2003 e di 323 mln di euro nel 2004 e 2005.

La maggiore spesa pensionistica per coloro che anticipano cumulando pensione e reddito da lavoro e le minori trattenute per soggetti già pensionati

è quantificata dalla RT in 156 mln di euro nel 2003 e 271 mln di euro nel 2004 e 2005 (pervenendo in tal guisa a quantificare gli effetti complessivi del provvedimento in maggiori oneri per 15 mln di euro nel 2003 e in maggiori risparmi per 52 mln di euro nel 2004 e 2005)

Considerando la cifra complessiva del maggior onere, indicata in 156 mln di euro per il 2003, e la quota parte attribuita dalla RT alle minori trattenute per l'eliminazione del divieto di cumulo (pari a 40 mln di euro), si deduce che la RT attribuisce ai pensionamenti anticipati un effetto oneroso pari a 116 mln di euro, che pare notevolmente inferiore a quello ricavabile considerando 18.000 soggetti interessati ed un importo medio della pensione pari a 16.000 euro. Si tratterebbe, infatti, di circa 288 mln di euro, senza poter ipotizzare una distribuzione lineare per il 2003, poiché si è in presenza di soggetti che si trovano già in possesso dei nuovi requisiti richiesti per il cumulo e pur considerando che l'onere pensionistico è mitigato dal gettito fiscale gravante sui trattamenti previdenziali.

Appare opportuno acquisire delucidazioni circa l'ipotesi in ordine alla durata del periodo medio di posticipo (1,3 anni) e di anticipo (1 anno) del pensionamento rispetto alle scelte che i lavoratori avrebbero esercitato vigendo la normativa attuale; inoltre, occorrerebbe acquisire informazioni circa le ipotesi assunte a base dei flussi di pensionamento sia posticipato che anticipato, in quanto le cifre esposte nella RT non sembrano coerenti con una distribuzione lineare nel tempo dei pensionamenti. Anche per quanto riguarda la stima delle trattenute, sarebbe necessario esplicitare le modalità di calcolo, chiarendo la consistenza dei lavoratori che non subirebbero più la decurtazione per effetto del cumulo. Si evidenzia, poi, che la RT omette di

considerare ulteriori fattori incidenti sui risultati finanziari del provvedimento; in particolare, il posticipo dell'erogazione della pensione ne incrementerà l'importo (effetto oneroso), mentre, di converso, consentirà di introitare una quota maggiore di contributi (effetto positivo): in presenza di un sistema di calcolo ancora basato in larga parte sul metodo retributivo, vista l'età dei soggetti interessati, appare soltanto eventuale l'equivalenza fra i due effetti citati.

Con il comma 2, aggiunto durante l'esame in Commissione, si consente a coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 45 del 1990, sono stati rimborsati dei contributi versati alle casse di previdenza per liberi professionisti, di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione, restituendo alle casse le somme ricevute a titolo di rimborso, incrementate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal momento del rimborso.

In merito, appare opportuno acquisire informazioni per valutare la portata finanziaria della disposizione che, a fronte di maggiori entrate conseguibili attraverso la restituzione alle casse delle somme rimborsate agli ex-assicurati, determinerà un incremento degli esborsi per trattamenti pensionistici da parte di tali enti.

## **Articolo 31**

*(Interventi per agevolare l'artigianato)*

Si autorizzano gli imprenditori artigiani, qualora impossibilitati ad espletare la propria attività lavorativa per cause di forza maggiore, ad avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, per non più di tre mesi all'anno e con l'obbligo della loro assicurazione presso l'INAIL.

Secondo dati assunti informalmente la norma potrebbe recare minori entrate contributive, sulla base del dato di 1.700.000 artigiani interessati con una retribuzione a giornata di 46,5 euro e considerando un'aliquota previdenziale del 37,62 per cento; nell'ipotesi che i soggetti interessati siano il 10 per cento del totale e le giornate siano 40 le minori entrate possono stimarsi in 133,8 mln di euro, mentre nell'ipotesi che i soggetti siano il 15 per cento e le giornate 45, le minori entrate sarebbero 178,4 mln di euro.

L'allegato 7 ascrive alla norma effetti sui saldi in termini di oneri correnti, pari a 175 mln di euro annui.

## Articolo 32

*(Fondo nazionale per le politiche sociali)*

Il presente articolo stabilisce che gli stanziamenti che determinano il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997, affluiscono allo stesso senza vincolo di destinazione. Un decreto annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla ripartizione delle risorse del predetto fondo per le finalità poste a carico dello stesso, assicurando *in primis* il finanziamento integrale degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10% di tali risorse a sostegno delle politiche a favore delle famiglie di nuova costituzione per l'acquisto della prima casa e per il sostegno alla natalità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si stabiliranno, nei limiti delle risorse disponibili, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

Il mancato utilizzo delle risorse entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate determina la revoca dei relativi finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al presente articolo.

Non si hanno rilievi da formulare.

### **Articolo 33**

*(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)*

Nell'ambito delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 148 del 1993, si destina un importo aggiuntivo di 1 mln di euro (rispetto ai 9,30 già previsti) per finanziare interventi in materia di formazione professionale.

Trattandosi di un tetto di spesa, non si hanno rilievi da sollevare.

### **Articolo 34**

*(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero  
e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)*

Si stabilisce che per l'accesso a tutte le prestazioni pensionistiche subordinate al rispetto di un limite reddituale da parte del richiedente o del suo nucleo familiare si debba tenere conto dei redditi prodotti all'estero ove rilevanti ai fini anzidetti se prodotti in Italia. A tal fine si prevede la produzione da parte dell'interessato di apposita certificazione (sostituibile in alcuni casi da un'autocertificazione) rilasciata dalla competente autorità straniera.

La RT ritiene che dalla disposizione in oggetto derivino risparmi per la finanza pubblica, che non vengono tuttavia quantificati.

Con il comma 2 si prevede che le economie conseguite in virtù dell'anzidetta disposizione siano destinate alla corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini e imprese italiane che abbiano subito danni



alla loro sfera patrimoniale nei territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana. Non si ha nulla da osservare al riguardo.

### **Articolo 35**

*(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)*

Il primo comma stabilisce che anche ai lavoratori socialmente utili in possesso alla data del 31 dicembre 2003 (attualmente la data di riferimento è il 31 dicembre 1999) dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria sarà riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico maturato alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse all'uopo preordinate con il decreto del Ministro del lavoro del 21 maggio 1998, ma comunque non inferiore alla somma di 439 euro (già prevista dalla normativa vigente).

Al riguardo, si osserva che la fissazione di un limite inferiore rigido nella determinazione dell'indennità pone a rischio il contenimento degli oneri entro il tetto di spesa di cui al decreto, eliminando la possibilità di modulare le erogazioni secondo il flusso di domande.

Inoltre, detti lavoratori potranno: 1) usufruire di un contributo a fondo perduto pari al 50% di quanto dovuto per la contribuzione volontaria (a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993); 2) versare la quota di loro spettanza a rate sotto forma di conguaglio con l'erogazione dei trattamenti pensionistici; 3) godere

immediatamente di un trattamento pensionistico ridotto per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Si osserva che le due ultime disposizioni sono suscettibili di determinati oneri (la prima soltanto in termini di cassa), che sarebbe opportuno quantificare.

Il comma 2 individua i termini entro i quali i soggetti di cui sopra dovranno presentare un'apposita istanza, a pena di decadenza, per avvalersi delle disposizioni analizzate. Dal mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda, tali soggetti sono esclusi dall'applicazione della disciplina in materia di lavori socialmente utili.

La norma non presenta risvolti per quanto di competenza.

Il comma 3 prevede che la Cassa depositi e prestiti conceda ai comuni mutui a tasso agevolato, per il 2003 e con onere a carico del citato fondo per l'occupazione, ai fini di facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza nelle relative attività nel biennio 1998-1999. Nell'ambito dell'onere complessivo, quello connesso al differenziale fra tasso agevolato e ordinario deve essere contenuto entro il limite di 5,16 mln di euro.

Non vi sono osservazioni da formulare.

Con il comma 4 si attribuisce ai lavoratori socialmente utili che intendono intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione, la facoltà di richiedere la corresponsione anticipata delle mensilità spettanti fra la data della domanda e il 31 dicembre 2003, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. Gli

oneri connessi all'incentivo sono posti a carico del citato Fondo per l'occupazione.

Il presente incentivo è cumulabile con quello previsto per gli LSU che abbiano almeno 12 mesi di permanenza nei progetti di lavori socialmente utili alla data del 31 dicembre 1997 e che decidano di rinunciare alla partecipazione a tali progetti.

Al riguardo si sottolinea che sarebbe comunque opportuno che si fornissero delle indicazioni quantitative in merito agli effetti della norma relativi agli anni successivi al 2003, per i quali è lecito attendersi una riduzione delle somme pagate per gli LSU. Inoltre, si evidenzia la sussistenza di oneri, verosimilmente contenuti, legati alla quota di lavoratori che usufruiranno dell'incentivo e che avrebbero comunque abbandonato le attività in cui erano impegnati.

Con il comma 5 si estende al 2003 la facoltà di assumere lavoratori socialmente utili per le regioni e gli enti locali che abbiano vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie. Ai sensi della normativa vigente, tali assunzioni sono accompagnate da un *bonus* in favore dei datori di lavoro pari a 9.296 euro per ogni soggetto assunto. Il comma, infine, dispone che le assunzioni avvengano in modo da impegnare risorse nei limiti di 2,789 mln di euro per il 2003 e a condizione che l'ente interessato abbia rispettato il patto di stabilità interno per il 2002.

Non si hanno osservazioni, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 6 valuta gli oneri connessi ai commi 1, 2, 3 e 5 pari a 51,949 mln di euro per il 2003, 53 mln di euro per il 2004, 44 mln di euro per il 2005, 36 mln di euro per il 2006, 23 mln di euro per il 2007 e 10 mln di euro per il

2008, e ribadisce che per la copertura si provvede a carico del più volte citato Fondo per l'occupazione.

Al riguardo, sarebbe auspicabile, come già accennato, che il Governo provvedesse a fornire una quantificazione puntuale degli oneri previsti, anche in considerazione della loro entità e dell'ampiezza del periodo su cui insistono.

### **Articolo 36**

*(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)*

Si dispone, a decorrere dal 1° luglio 2003, l'obbligatorietà dell'assicurazione presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) per gli sportivi dilettanti tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva come atleti, dirigenti, tecnici e ausiliari. Tale tutela assicurativa è rivolta ai casi di infortunio occorsi in occasione o a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali derivi la morte o una inabilità permanente dell'assicurato. Le tariffe dei premi e l'entità delle prestazioni saranno determinate con apposito decreto ministeriale. Infine, si stanziavano 2 mln di euro per l'anno 2003 in favore della SPORTASS per lo svolgimento dei suoi compiti e l'adeguamento delle sue strutture.

L'articolo, aggiunto da un emendamento governativo, non è accompagnato da RT.

Si osserva che l'equilibrio finanziario delle disposizioni è legato alla determinazione delle tariffe dei premi e delle prestazioni. Al riguardo, si ritiene opportuno indicare che le stesse siano fissate in modo da escludere la sussistenza di oneri a carico della finanza pubblica, anche se non è prevista la tutela relativa agli infortuni con inabilità temporanea, certamente molto più frequenti di quelli considerati dalla norma. Potrebbe essere altresì utile chiarire, per evitare la possibilità di un contenzioso in materia, se l'inabilità permanente vada intesa verso qualsiasi lavoro (conformemente alla normativa generale) o verso l'attività sportiva praticata, in quanto in questo secondo caso ci si troverebbe di fronte ad oneri certamente maggiori.

Infine, non si hanno osservazioni in merito allo stanziamento per la SPORTASS, trattandosi di un tetto di spesa, correttamente riportato nell'allegato 7.

## Capo IV - Interventi nel settore sanitario

### Articolo 37

#### *(Razionalizzazione della spesa sanitaria)*

Il comma 1, parzialmente modificato in prima lettura, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali saranno tenuti al versamento di un *ticket* di 50 euro, ad eccezione dei soggetti di età inferiore a sei anni o superiore a 65 anni, se appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 70 milioni di lire, dei portatori di neoplasie maligne, dei pazienti in attesa di trapianto, dei titolari di pensioni sociali e dei familiari a loro carico, dei disoccupati e loro familiari a carico, dei titolari di pensioni al minimo in presenza di determinati requisiti anagrafici e reddituali, dei soggetti affetti da malattie croniche e invalidanti esentati dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento, dei grandi invalidi del lavoro.

Nonostante le modifiche introdotte in Commissione, la RT di accompagnamento alla norma è ancora utilizzabile, *mutatis mutandis*.

La RT, sulla base di un *ticket* elevato inizialmente a 70 euro (dal valore attuale di 36,15), stima un risparmio di spesa pari a 31 mln di euro annui, assumendo come parametro il gettito del suddetto *ticket* nel 2000 (pari a circa 16 mln di euro) e presupponendo la rigidità della domanda di cure termali

rispetto al livello del loro costo per i pazienti. Con successiva nota, fornita in risposta ai dubbi sollevati in merito all'apparente attribuzione all'innalzamento del *ticket* dell'intero gettito previsto per il futuro (procedura non corretta come tecnica di quantificazione), si è specificato che il risparmio di 31 mln di euro è determinato per 16 mln di euro dall'aumento del *ticket* (si rileva che tale valutazione potrebbe contenere una sottostima del maggior gettito, perché la norma trasforma un *ticket* configurato come importo massimo a carico dell'utente in una somma fissa) e per 15 mln di euro dall'eliminazione dell'esenzione di alcuni soggetti. In seguito alle modifiche apportate dalla Camera, che hanno abbassato il livello del *ticket* dovuto da 70 a 50 euro e ripristinato l'esenzione per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993, il Governo ha stimato che il risparmio si riduce da 31 a 13 mln di euro.

Al riguardo, si osserva che tale quantificazione non risulta coerente con l'impostazione e i dati precedentemente forniti. Infatti, dai 31 mln di euro considerati inizialmente come risparmi andrebbero sottratti i 15 mln di euro legati alla riduzione, venuta meno, di soggetti esentati dal pagamento del *ticket*, nonché altri 9,4 mln di euro corrispondenti al calo del 59% del risparmio atteso in virtù dell'incremento dell'importo del *ticket*, calo dovuto all'abbassamento del relativo nuovo livello da 70 a 50 euro.

Con due commi aggiunti dalla Camera si stabilisce che, attraverso accordi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, verrà fissata la misura dell'importo massimo (evidentemente superiore ai 50 euro di cui sopra) del *ticket* per la fruizione delle cure termali, nel caso che i

programmi di spesa attivati sulla base dei medesimi accordi rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della predetta spesa, anche in vista del rilancio del settore termale per la cui realizzazione viene esplicitamente assicurata l'attuazione della legge di riordino del settore stesso.

Il comma 4 elenca gli ulteriori adempimenti, peraltro in alcuni casi già previsti, a cui sono tenute le regioni per accedere all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2003-2005. In particolare, si tratta dell'attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, dell'adozione di criteri e modalità per l'erogazione di prestazioni che non soddisfano i principi di appropriatezza e di economicità, della promozione di iniziative volte a garantire, presso gli ospedali pubblici, lo svolgimento degli accertamenti diagnostici fino a raggiungere l'obiettivo di una erogazione del servizio in ogni giorno della settimana, utilizzando a tal fine la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali disponibili, nonché le risorse attualmente destinate a finalità non prioritarie (per conseguire il duplice obiettivo di ridurre le liste di attesa e le giornate complessive di degenza), dell'adozione di provvedimenti atti a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle stesse.

La RT non ritiene valutabili gli effetti finanziari degli appena elencati adempimenti posti a carico delle regioni, anche se prospetta gli stessi come strumenti volti a contenere la spesa sanitaria. Si rileva, in relazione all'estensione su tutto l'arco della settimana dell'attività diagnostica negli ospedali pubblici, che la stessa, pur destinata a realizzare finalità sociali



certamente meritevoli di tutela, appare idonea a determinare, a fronte di un risparmio legato alla riduzione del periodo medio di degenza che appare solo probabile in quanto la durata dei ricoveri è dovuta ad una pluralità di fattori e non solo alla necessità di esperire accertamenti diagnostici, un onere certo conseguente ad una più ampia utilizzazione di quegli istituti contrattuali di maggiore flessibilità che prevedono la corresponsione di specifiche indennità aggiuntive. Sarebbe opportuno, al riguardo, che il Governo fornisse indicazioni quantitative, pur se sulla base di ipotesi di massima, trattandosi di interventi rimessi alla competenza delle regioni.

Con il comma 5 viene abrogata la disposizione contenuta nella finanziaria per il 2001, così come successivamente modificata, con la quale si prevedeva la riduzione del *ticket* dovuto per l'assistenza specialistica e diagnostica per l'anno 2003 da 36,15 a 11,88 euro e la sua abolizione a decorrere dal 2004. La RT riferita alla legge n. 405 del 2001, con la quale si è provveduto a modificare la norma contenuta nella "finanziaria" per il 2001, individuava gli oneri legati alla vigente formulazione della disposizione nella misura di 1.084,56 mln di euro per il 2003 e di 2.169,12 mln di euro a decorrere dal 2004. La RT considera pertanto le cifre appena indicate come i risparmi di spesa conseguibili con il presente articolo. Al riguardo, si osserva che, alla luce di quanto affermato da questo Servizio nella Nota di lettura n. 89 del 2000, l'onere relativo alla riduzione del *ticket* (ora riguardante il 2003) appare sottostimato e pertanto il risparmio atteso per l'anno prossimo potrebbe risultare superiore a quanto preventivato nella RT.

Il comma 6, sostanzialmente modificato dalla Camera dei deputati, aumenta la quota del prezzo delle specialità medicinali trattenuta dal SSN a

titolo di sconto per i farmaci con prezzo di vendita al pubblico superiore a 154,94 euro, elevandola dal 12,5% al 19%, mentre la versione originale del comma, che consentiva risparmi per 141 mln di euro, conteneva una rimodulazione globale di tutte le aliquote di sconto. La RT integrativa consegnata a tal riguardo stima, analogamente a quella iniziale, in 604 mln di euro il valore complessivo annuo dello sconto a normativa vigente. Sulla base del gettito corrispondente alla fascia di farmaci interessati dalla modifica, pari a 102 mln di euro, l'innalzamento dell'aliquota di sconto dal 12,5% al 19% consentirà maggiori risparmi per 53 mln di euro.

Al riguardo si osserva che tale sconto potrebbe risultare impraticabile, in quanto, in presenza di quote spettanti ai farmacisti stabilite dal CIPE ad un livello - almeno per i farmaci con prezzo superiore a 155 euro - inferiore allo sconto del 19% che si intende introdurre, le farmacie stesse non trarrebbero convenienza economica dal commercializzare tali prodotti.

Si propone poi di eliminare il vigente criterio di determinazione delle quote di spettanza per produttori, grossisti e farmacie, improntato al contenimento dei margini di distribuzione sul prezzo finale. Tale norma determina maggiori oneri per 22 mln di euro, come indicato nella RT integrativa (comma 7).

Viene poi posto un tetto massimo del 20% al taglio del prezzo dei farmaci di cui al decreto ministeriale del 27 settembre 2002, con un onere valutato in 115 mln di euro (comma 8).

Pertanto, rispetto alla formulazione originaria del comma 6, che consentiva risparmi per 141 mln di euro, ci si troverebbe di fronte a modifiche che rendono il comma oneroso per un valore di 84 mln di euro

(115 + 22 - 53), con un *gap* da colmare (e contestualmente coperto) pari a 225 mln di euro (84 di maggiori oneri e 141 di minori risparmi).

Con il comma 9 si prevede, anche al fine di contenere la spesa sanitaria, di assorbire, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi, nonché una progressiva utilizzazione della Carta stessa.

La RT attribuisce alla disposizione un effetto sicuramente positivo sul bilancio statale, pur riconoscendo la non quantificabilità dei connessi risparmi. Anche alla luce della clausola di non onerosità presente nella norma, che potrebbe tuttavia rendere impraticabile l'implementazione del sistema prospettato, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 10 estende al 2003 le limitazioni, imposte alle aziende farmaceutiche ed inizialmente previste dal decreto-legge n. 63 del 2002 per il solo anno corrente, del numero e della spesa per congressi, convegni o riunioni organizzabili o finanziabili, nella misura massima del 50% rispetto al 2001.

La RT attribuisce alla modifica effetti positivi per la finanza pubblica, in quanto tende a contenere i costi delle imprese farmaceutiche, allentando conseguentemente le corrispondenti tensioni sui prezzi di vendita. I risparmi attesi non vengono tuttavia quantificati. Si rileva che le predette spese risultano deducibili ai fini fiscali e che pertanto una loro riduzione, *coeteris paribus*, determina un incremento del gettito fiscale proveniente dal comparto delle industrie farmaceutiche. Non si hanno altri rilievi da formulare.

Infine, con il comma 11 si innalza dal 5% al 7% la riduzione al netto dell'IVA del prezzo di vendita al pubblico di quasi tutte le specialità

medicinali erogabili dal SSN, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 63 del 2002.

La RT stimava, sulla base del dato originario del 5%, un risparmio di spesa per 700 mln di euro, sulla base del nuovo Prontuario farmaceutico recentemente approvato, che avrebbe dovuto consentire un risparmio complessivo valutato in 810 mln di euro, ridotti di 110 mln di euro per effetto delle misure di *delisting* già adottate dalle regioni. Poiché tali risparmi sono calcolati sulla base dei prezzi vigenti nel 2002, che già scontano la predetta riduzione del 5%, per confermare il medesimo livello di minori spese anche nel 2003 si impone la proroga della predetta norma.

La RT originaria attribuiva l'intero ammontare dei risparmi conseguibili nel 2003 (pari a 700 mln di euro) alla riduzione del 5% del prezzo dei farmaci, omettendo di valutare sia pur sommariamente, ma comunque secondo criteri di prudenzialità non derogabili, la quota di tale ammontare da ascrivere al contenuto della revisione del Prontuario farmaceutico, ciò a meno di negare che tale revisione abbia determinato degli effetti di risparmio, evenienza che appare irrealistica. Tale impostazione, ove fatta propria dalla RT integrativa, ne avrebbe inficiato le relative quantificazioni. Tuttavia, al riguardo, si osserva che si attribuisce un effetto finanziario positivo pari a 115 mln di euro per ogni punto percentuale di riduzione del prezzo dei farmaci, il che induce a ritenere che il Governo abbia pertanto scontato a parte l'effetto contabile proprio della revisione del Prontuario, quantificandolo in 125 mln di euro ( $700 - 115 \times 5 = 125$ ). Sarebbe comunque opportuno che il Governo fornisca informazioni più precise.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, si ritiene che il 2% di innalzamento dello sconto rispetto al disegno di legge originario consenta di risparmiare circa 230 mln di euro, in tal modo compensando le misure onerose introdotte con un emendamento approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, si osserva che la quota di risparmio connessa al 5% dello sconto, inizialmente stimata in 700 mln di euro, viene implicitamente riconosciuta dalla RT integrativa inferiore ed evidentemente pari a 575 mln di euro (115x5). Sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto.

Con una serie di commi aggiunti sempre in prima lettura (dal 12 al 17) si introducono disposizioni in materia di prodotti omeopatici. In particolare: si proroga ulteriormente al 31 dicembre 2008 la validità dell'autorizzazione al loro mantenimento in commercio con la medesima presentazione; per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già corrisposto il contributo di 40.000 lire previsto dalla finanziaria per il 2001 si prevede la corresponsione da parte delle imprese produttrici della somma di 25 euro come acconto per il primo rinnovo dell'autorizzazione al commercio e si consente la notifica di variazioni riguardanti il prodotto, la sua diluizione ed alcuni parametri commerciali, previo pagamento della tariffa vigente; si esentano tali medicinali dall'applicazione della normativa riguardante i bollini autoadesivi a lettura automatica, di cui dovrebbero essere dotate dal 1° gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio.

L'insieme delle norme in materia di medicinali omeopatici, soprattutto in rapporto alla previsione del descritto contributo di 25 euro, sembra idoneo a produrre maggiori entrate, che non sono tuttavia quantificate.

## **Articolo 38**

*(Commissione unica sui dispositivi medici)*

Si prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, della Commissione sui dispositivi medici, con il compito di definire, aggiornare e classificare l'elenco dei presidi medici disponibili. La Commissione, nominata con decreto ministeriale, è composta da quindici membri, confermabili una sola volta, dura in carica due anni e può invitare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

La RT fa derivare dalla norma effetti positivi sul bilancio pubblico, in quanto l'attività svolta dalla Commissione fornirà uno strumento classificativo che agevolerà il contenimento della spesa e la programmazione dell'intero settore.

Pur riconoscendo la verosimiglianza di detta impostazione, si evidenzia la mancanza di disposizioni che, escludendo esplicitamente la corresponsione di compensi a qualsiasi titolo in favore dei membri della Commissione, rendano certo il rispetto della clausola di invarianza degli oneri.

## **Articolo 39**

*(Incentivi per la ricerca farmaceutica)*

Il comma 1 riconosce, nell'ambito della procedura negoziale di definizione del prezzo dei farmaci innovativi registrati secondo determinate

modalità, un “premio di prezzo” (*premium price*) alle aziende farmaceutiche che investono in ricerca e sviluppo nel territorio nazionale. Tale premio di prezzo è determinato sulla base dei criteri contenuti nel comma 2, tutti concernenti il peso della ricerca e dell'*export* sull'attività d'impresa, riguarda anche i prodotti in licenza ed è sottoposto a verifica annuale. I coefficienti di tali criteri sono definiti con decreto ministeriale in modo da ricondurre gli oneri per la concessione del *premium price* nella misura massima dello 0,1% del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

Sulla base dei tetti massimi di spesa farmaceutica stabiliti nell'Accordo Stato-Regioni dell'agosto 2001, la RT applica l'anzidetta percentuale dello 0,1% per pervenire all'onere massimo derivante dalla disposizione *de qua*, così individuato in 10,2 mln di euro per il 2003, 10,6 mln di euro per il 2004 e 11 mln di euro per il 2005.

Al riguardo si osserva che il testo della norma non specifica che la percentuale in oggetto vada rapportata al tetto massimo di spesa farmaceutica fissato con l'Accordo dell'agosto 2001, indicando invece il parametro di riferimento nel finanziamento complessivo della spesa farmaceutica che, anche escludendo un'ulteriore contribuzione dello Stato nel caso di superamento del limite di spesa previsto, non potrebbe che essere considerato comprensivo, attenendosi ad un'interpretazione letterale della norma, anche dell'eventuale quota dello stesso posta a carico delle Regioni nel caso di insufficienza dello stanziamento statale previsto, evento che, alla luce dell'andamento registrato dalla spesa farmaceutica negli ultimi anni, non appare prudente escludere.

## **Articolo 40**

*(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche)*

La norma dispone la deducibilità, ai fini del reddito complessivo relativo all'anno 2003, delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti e istituti che svolgono attività di ricerca sulle malattie neoplastiche.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione (d'iniziativa parlamentare e quindi non corredato da RT) prevede una copertura attraverso una riduzione di 10 mln di euro, per l'anno 2004, dell'accantonamento di cui alla tabella A del Ministero della salute; appare pertanto opportuno acquisire informazioni dal Governo in merito alla congruità della quantificazione del minor gettito associabile alla norma.



## Capo V - Finanziamenti degli investimenti

### Articolo 41

*(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)*

Con il presente articolo, modificato da un emendamento del Governo, si prevede la possibilità di una diversa allocazione, in fase di regionalizzazione, da parte del CIPE delle risorse disponibili presso il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo seguente e il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge n. 448 del 1998, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa contenute nel decreto-legge n. 415 del 1992 di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata. Tale diversa allocazione viene effettuata sulla base dello stato di attuazione degli interventi finanziati e delle esigenze espresse dal mercato.

Con il medesimo emendamento governativo viene istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, limitatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata, le risorse allocate sulla base delle deliberazioni di cui sopra del CIPE, le economie derivanti da provvedimenti di revoca sia degli interventi citati che di quelli di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 266 del 1997.

Con il comma 4 si destina il 3% degli stanziamenti previsti per le infrastrutture agli interventi per i beni e le attività culturali.

Infine, il comma 5 prevede la possibilità di rifinanziare gli interventi per la metanizzazione del Mezzogiorno, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche delineato dalla cosiddetta "legge-obiettivo".

La RT esclude la sussistenza di oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una norma che si limita a prospettare una diversa allocazione di risorse già disponibili. Non si hanno rilievi da formulare.

## **Articolo 42**

*(Fondo per le aree sottoutilizzate)*

A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate (corrispondenti alle aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998), al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dagli interventi normativi di cui all'Allegato 1 e la dotazione aggiuntiva di 400 mln di euro per il 2003, di 650 mln di euro per il 2004 (con un incremento di 250 mln rispetto alla formulazione iniziale dell'articolo) e di 7.000 mln di euro per il 2005. A partire dal 2004 il Fondo è finanziato con la tabella D della legge finanziaria.

Si osserva che le cifre suindicate trovano corrispondenza nell'allegato 7 soltanto rispetto al saldo netto da finanziare, mentre lo stesso allegato attribuisce al predetto stanziamento un effetto sull'indebitamento pari a 200 mln di euro nel 2003, 550 mln di euro nel 2004 e 2.650 mln di euro nel 2005, e sul fabbisogno pari a 200 mln di euro nel 2003, 450 nel 2004 e 2.650 nel

2005. Sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se tali discrepanze siano ascrivibili alla tempistica dell'impegno ed erogazione delle somme stanziare ed eventualmente di indicare comunque le motivazioni alla base di differenze così cospicue.

Il comma 3 chiarisce che le risorse del Fondo sono ripartite esclusivamente tra gli interventi previsti dalle norme di cui all'Allegato 1 sulla base di criteri generali, nonché, per quanto riguarda gli investimenti pubblici (fra i quali anche quelli ai quali sono finalizzate le risorse stanziare a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge n. 208 del 1998), sulla base dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica degli interventi in un'ottica premiale e, per quanto riguarda gli incentivi, secondo criteri volti a massimizzare l'efficacia, la rapidità e la semplicità dell'intervento e a rispondere alle esigenze del mercato.

Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono dei tetti di spesa.

Con il comma 5 si stabilisce che il CIPE determina criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel successivo comma 2 dell'articolo 52, relativi alla trasformazione delle risorse per contributi alle imprese in fondi rotativi.

Al fine della ripartizione delle risorse il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda e dell'efficacia dei vari strumenti a disposizione, avvalendosi a tal fine, secondo il disposto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, anche dell'ISTAT e delle Camere di commercio. E' poi prevista la stesura di una relazione da parte del CIPE sugli interventi effettuati.

Con i due ultimi commi si introduce una disposizione procedurale e si autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti U.P.B..

La RT non aggiunge ulteriori indicazioni rispetto al contenuto della norma.

Al riguardo, si osserva che appare necessario un chiarimento in merito a quanto disposto dal comma 5, che rinvia ad una norma che prevede il rimborso del contributo erogato nella misura di almeno il 50%. Si tratta di verificare se gli effetti di risparmio conseguenti all'articolo 52 includano o meno i risparmi conseguibili applicando il principio del rimborso parziale dei contributi agli interventi considerati dall'articolo in esame.

Infine, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse l'origine del dato, contenuto nell'allegato 7, indicante un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a 3.295 mln di euro nel 2003 e a 1.010 mln di euro nel 2004 e 2005.

### **Articolo 43**

*(Incentivi agli investimenti)*

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, disciplina la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (c.d. Visco sud), al fine di favorire la prevenzione di eventuali comportamenti elusivi e di facilitare all'Amministrazione il monitoraggio delle risorse finanziarie relative al suddetto credito di imposta.

La nuova disciplina introdotta al riguardo dal comma 1 è articolata sulla base di diverse fattispecie, differenziate in base al momento della fruizione del beneficio o della presentazione dell'istanza relativa da parte dei beneficiari.

In particolare, la lettera a) disciplina la fruizione del credito di imposta per gli investimenti attivati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2002 (che, in sostanza, aveva ricondotto l'agevolazione in esame a un tetto di spesa), prevedendo uno stanziamento di 450 mln di euro per il 2003 e 250 mln per ciascuno degli anni 2004-2006; viene tuttavia previsto che l'ulteriore utilizzazione di tale beneficio sia sospesa alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2003 e ripresa a decorrere dal 10 aprile 2003, per una entità massima che verrà determinata con uno specifico provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze<sup>1</sup>.

La lettera b) si riferisce ai soggetti che hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2002 e prevede che, in relazione alle risorse stanziare nel 2002 con l'articolo 10 del citato decreto-legge, pari a 870 mln di euro, i soggetti possano beneficiare degli incentivi dal 10 aprile 2003, con una utilizzazione spalmata su tre anni, fino alla misura del 35 per cento nel 2003, del 70 per cento nel 2004 e del 100 per cento nel 2005.

La lettera c) detta la nuova disciplina della fruizione del contributo a decorrere dal 1° gennaio 2003, stabilendo che esso sia attribuito unicamente per investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché,

---

<sup>1</sup> In particolare, la ripresa dei contributi sarà consentita entro il tetto massimo del rapporto tra lo stanziamento sopra indicato e l'ammontare complessivo dei crediti maturati e non goduti, risultanti dalle dichiarazioni dei contribuenti.

nei limiti di 30 mln di euro annui fino al 2006, per investimenti in aree ammissibili alle deroghe, diverse da quelle sopra citate (= aree svantaggiate del Centro-Nord).

La lettera d) riguarda i soggetti che non hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza per esaurimento delle risorse disponibili per il 2002.

Le lettere e), f) e g) dettano le norme procedurali per la fruizione dell'agevolazione, che deve essere goduta entro il secondo anno successivo a quello in cui è presentata l'istanza e secondo un meccanismo (cd. rubinetto), che fissa dei coefficienti massimi di utilizzo, compresi tra il 20 per cento e il 30 per cento nel primo anno e tra il 60 per cento e il 70 per cento nel successivo.

La lettera h) fissa uno stanziamento di bilancio per la fruizione del contributo, pari a 1.000 mln euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.

Il comma 3 ridetermina come segue l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000<sup>2</sup>: 1.725 mln di euro per l'anno 2003, 1.740 mln di euro per l'anno 2004, 1.511 mln di euro per il 2005, 1.250 mln di euro per il 2006, 700 mln di euro per il 2007, 300 mln di euro per il 2008.

Il comma 4 riduce infine l'autorizzazione di spesa relativa al credito di imposta per i nuovi occupati, di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, per un importo pari a 335 mln di euro per l'anno 2004 e 250 mln di euro per l'anno 2005.

La RT allegata all'emendamento approvato dalla Camera riepiloga gli effetti finanziari della disposizione in esame per i tre anni 2003-2005 relativamente ai tre aggregati di finanza pubblica rilevanti (saldo netto da

finanziare, fabbisogno del settore statale e indebitamento netto della pubblica amministrazione). Da tali importi, sinteticamente indicati nella tabella che segue, si evince che la portata finanziaria delle disposizioni contenute nell'articolo in esame è neutra ovvero di risparmio, tenuto conto del definanziamento, pari a 15 milioni di euro per il 2003 e a 229 mln di euro per il 2005, dell'autorizzazione di spesa relativa all'agevolazione in esame. Il risparmio relativo al 2005 è tuttavia computato solo ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione: su ciò è opportuno acquisire chiarimenti. Ulteriori effetti riduttivi dei saldi (non riportati nella tabella che segue) conseguono poi al definanziamento dell'autorizzazione di spesa concernente il *bonus* per le assunzioni (di cui al successivo articolo 44), recato dal comma 4.

(Milioni di euro)	SNF			FABBISOGNO DI CASSA			INDEBITAMENTO NETTO P.A.		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
comma 1, lett. a)	450	0	0	450	250	250	450	250	250
comma 1, lett. b)	249,5	0	0	249,5	304,5	261	249,5	304,5	261
comma 1, lett. h)	300	0	0	300	700	1.000	300	700	1.000
Totale utilizzi	-999,5	0	0	-999,5	-1.255	-1.511	-999,5	-1.255	-1.511
definanziamento (co. 3)	-15	0	0	-15	0	0	-15	0	0
definanziamento (co. 3)	0	0	0	0	0	-229	0	0	-229
<b>Totale</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-229</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-229</b>

Al riguardo, occorre preliminarmente segnalare che non appare di agevole definizione – sulla base della metodologia adottata dalla RT – il quadro finanziario delle modifiche della cosiddetta "Visco-Sud" derivanti

<sup>2</sup> Tale articolo – come da ultimo modificato con il citato decreto-legge n. 138 del 2002 - prevedeva un'autorizzazione di spesa pari a 1.740 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.

dall'articolo in esame, in quanto la RT non propone (come sembrerebbe metodologicamente corretto) un confronto tra legislazione vigente e legislazione variata, ma si limita ad individuare dei tetti di spesa, ai quali contrappone utilizzi di pari importo, qualificati come oneri, sì da determinare una somma zero.

Non è chiaro poi per quale motivo i tetti di spesa relativi agli anni 2004 e 2005 siano computati nella RT ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione e non anche ai fini del saldo netto da finanziare, rispetto al quale sono computati per il solo anno 2003.

Un'ulteriore osservazione riguarda gli stanziamenti aggiuntivi recati dal comma 3 relativamente agli esercizi 2006, 2007 e 2008, che risultano essere invece oneri ulteriori rispetto alla legislazione vigente, ma che oltrepassano l'arco temporale di riferimento del disegno di legge finanziaria in esame.

#### **Articolo 44**

*(Incentivi alle assunzioni)*

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, prevede una proroga al 31 dicembre 2006 dell'attribuzione del credito di imposta previsto dall'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 (cd. *bonus* assunzioni), introducendo altresì alcune modifiche alla disciplina vigente dell'incentivo in questione.

In particolare, in relazione al 2003, per i datori di lavoro ai quali è stato già corrisposto il credito di imposta per nuove assunzioni, l'agevolazione continua a valere nel limite dell'incremento occupazionale fissato alla data del



7 luglio 2002. Ai medesimi datori di lavoro viene inoltre riconosciuto un ulteriore credito di imposta per ogni nuova assunzione che dia luogo ad un incremento occupazionale ulteriore rispetto a quello sopra indicato, pari a 100 euro mensili ovvero a 150 euro, se l'assunto ha una età superiore ai 45 anni. In relazione a ciò viene fissato un tetto di spesa complessivo di 125 mln di euro. Nel caso in cui le assunzioni siano effettuate in aree svantaggiate, è prevista poi l'erogazione di ulteriori contributi sotto forma di credito di imposta, pari a 300 euro mensili per ciascun nuovo assunto, entro un tetto di spesa che verrà stabilito con deliberazione del CIPE, a valere sul Fondo unico per gli incentivi alle imprese e sul Fondo per le aree sottoutilizzate, previsti dagli articoli 41 e 42 del ddl in esame.

Per il triennio 2004-2006, ai suddetti datori di lavoro e, per il quadriennio 2003-2006, a tutti gli altri datori di lavoro, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, per ogni nuova assunzione che incrementi la base occupazionale media rispetto a quella calcolata nel periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, di 100 euro mensili ovvero di 150 euro, se il nuovo assunto è di età superiore a 45 anni. Per tali contributi, vale il medesimo tetto di spesa, pari a 125 mln di euro per l'anno 2003, indicato precedentemente.

Per il triennio 2004-2006 lo stanziamento è fissato per complessivi 125 mln di euro annui, sempre a valere sulle stesse risorse finanziarie. Nel caso in cui la nuova assunzione è effettuata in aree svantaggiate è riconosciuto un ulteriore contributo di 300 euro, concesso per il triennio 2004-2006 nei medesimi limiti, stabiliti con deliberazione del CIPE, indicati precedentemente.

Il comma 2 stabilisce che i contributi in questione possano essere fruiti solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche in successivi esercizi finanziari, nell'ipotesi di incapacienza.

In base al comma 3, per maturare il diritto al nuovo credito d'imposta, i datori di lavoro devono inoltrare all'Agenzia delle entrate una istanza preventiva; i contributi possono essere fruiti solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Si configura quindi una sorta di silenzio-diniego.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni in esame fanno salvi i diritti di utilizzazione dei crediti di imposta maturati nel 2002 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 209 del 2002.

Il comma 5 stabilisce che l'onere derivante dal presente articolo, pari a 725 mln di euro per il 2003, è coperto mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla cd. Visco-Sud (vedi articolo precedente).

La RT allegata all'emendamento approvato dalla Camera riepiloga gli effetti finanziari della disposizione in esame per i tre anni 2003-2005 relativamente ai tre aggregati di finanza pubblica rilevanti (saldo netto da finanziare, fabbisogno del settore statale e indebitamento netto della pubblica amministrazione). Da tali importi, si evince che la portata finanziaria netta delle disposizioni contenute nell'articolo in esame dovrebbe essere neutra per il primo anno, in quanto troverebbe capienza nell'ambito dell'autorizzazione di spesa già iscritta nel bilancio a legislazione vigente, mentre per il 2004 e il 2005 si indica una riduzione rispettivamente di 335 e 250 mln di euro.

Sulla base delle metodologie adottate dalla RT, non appare peraltro di agevole definizione il quadro finanziario associato alle modifiche del cd. *bonus*

assunzioni derivanti dall'articolo in esame, in quanto – relativamente al 2003 - la RT non propone (come sembrerebbe metodologicamente corretto) un confronto tra legislazione vigente e legislazione variata, ma si limita ad individuare dei tetti di spesa, ai quali contrappone utilizzi di pari importo, qualificati come oneri, sì da determinare una somma zero.

Non è chiaro poi il rapporto con l'autorizzazione di spesa relativa alla cd. Visco-Sud, esplicitamente richiamata per la copertura nel comma 5, e se il rifinanziamento per l'annualità 2006 costituisca o meno un nuovo onere rispetto alla legislazione vigente.

Un'ulteriore osservazione concerne l'eventuale portata finanziaria del comma 4, il quale fa salvi gli utilizzi dei crediti d'imposta già maturati nel 2002 ai sensi della disposizione appositamente introdotta con il decreto-legge n. 209 del 2002: al riguardo sembrerebbe che, in relazione a tali utilizzi, non sia configurabile un vero e proprio tetto di spesa.

Relativamente poi a quanto stabilito dal comma 2, si sottolinea che il trascinarsi agli esercizi successivi delle somme spettanti ai beneficiari (in caso di incapienza nelle imposte dovute compensabili) è suscettibile di determinare effetti finanziari in termini di cassa anche in esercizi finanziari successivi al 2006. Tali effetti non vengono considerati nella RT.

## Articolo 45

*(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)*

La norma, introdotta dalla Camera, prevede, al comma 1, che sia garantita alle regioni e agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito attraverso misure compensative con le risorse previste nella lettera h) del comma 1, dell'articolo 43. In assenza della RT non si dispone di idonei elementi di valutazione.

Al riguardo, si osserva che le risorse previste nel citato comma 1, lettera h), dell'articolo 43 e ammontanti a 1 miliardo di euro per ciascun anno dal 2003 al 2006, sono già chiaramente destinate da tale norma all'accoglimento delle istanze, menzionate alle lettere d) ed e) del medesimo comma, relative ai contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate (articolo 8, comma 1-ter, della legge n. 388 del 2000). Sarebbe, pertanto, opportuno conoscere una stima del Governo in proposito.

Il comma 2 dispone l'istituzione di un comitato tecnico, senza oneri per lo Stato, al fine di definire la misura delle minori entrate relative a tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali derivanti dai crediti d'imposta pregressi. Non vi sono osservazioni al riguardo.

## **Articolo 46**

*(Sostegno alla filiera agroalimentare)*

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove, nel rispetto del limite finanziario complessivo fissato dal CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 del presente disegno di legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale per realizzare investimenti a carattere interprofessionale finalizzati a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e a rafforzare i distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate (i.e. le aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998).

Si autorizza poi la spesa di 5 mln di euro annui nel triennio 2003-2005 all'interno di un regime di aiuti volto a favorire l'accesso delle imprese agricole ed agroalimentari al mercato dei capitali, con corrispondente riduzione, stante a quanto indicato dalla RT<sup>1</sup>, dell'importo previsto in tabella B (fondo speciale di conto capitale) alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali. Limitandosi la norma a porre un tetto di spesa, non si hanno osservazioni da formulare, se non limitatamente al dato contenuto nell'allegato 7, che indica per il 2003 un aumento del fabbisogno e dell'indebitamento limitato a 2 mln di euro, evidentemente scontando difficoltà operative nell'impegno e nel pagamento delle somme stanziare.

## **Articolo 47**

*(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)*

La norma estende le misure agevolative per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, entro il tetto massimo di 10 mln di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non situati nel Mezzogiorno, nelle due isole maggiori, in Abruzzo, Molise e in alcune aree dell'Italia centrale. La determinazione dei criteri e delle procedure per l'attuazione della predetta disposizione è demandata al CIPE.

Non vi sono osservazioni, trattandosi di un tetto di spesa.

## **Articolo 48**

*(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)*

Per la finalità di cui al titolo si destina un importo di 5 mln di euro per l'anno 2003 a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi in rapporto al virus della malattia vescicolare dei suini. Tali risorse vengono prelevate nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 122 del 2001, e distribuite tra le regioni sulla base dei programmi di intervento presentati dalle stesse e contenenti indicazioni in merito alle aree colpite dal morbo, agli interventi finanziabili, ai beneficiari e all'entità dei contributi.

Con il comma 4 si aggiunge il finanziamento di interventi per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovis a

quelli previsti dalla finanziaria per il 2001 al fine di superare le emergenze connesse ad alcune malattie che hanno colpito il patrimonio zootecnico nazionale. Tale finanziamento ammonta a 2,5 mln di euro.

Pur trattandosi di misure con oneri limitati all'entità dello stanziamento, e pertanto non suscettibili di presentare problemi per i profili di competenza, si fa presente che non risulta chiaro il periodo di riferimento del finanziamento di 2,5 mln di euro per la lotta alla scrapie, potendosi soltanto presumere una sua limitazione al 2003.

## **Articolo 49**

*(Misure in materia agricola)*

I commi 1 e 2 estendono, per le imprese agricole, l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina dei contributi in forma di credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, concernente gli incentivi agli investimenti, prevedendo altresì la possibilità di richiedere l'istruzione della istanza direttamente al Ministero delle politiche agricole e forestali, sia pure limitatamente ad alcuni profili (comma 3).

Con il comma 4 si demanda ad un apposito decreto ministeriale la determinazione delle risorse destinate agli investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE.

Il comma 5 chiarisce che le domande per l'ammissione al contributo hanno validità annuale e che, se rinnovate o presentate per la prima volta, verranno soddisfatte in base al loro ordine cronologico di presentazione.

L'ultimo comma autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, nell'ambito del già esistente limite di spesa di 2 mln di euro per il pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti della Cassa stessa volti a garantire l'integrità e il miglioramento delle aziende agricole.

Le norme testé descritte, approvate dalla Camera, sono prive di RT ma, limitandosi ad operare nel rispetto di preesistenti tetti di spesa, non presentano profili problematici per quanto di competenza.

## **Articolo 50**

*(Fondo rotativo per la progettualità)*

Il presente articolo apporta diverse modifiche ad alcune disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti con la legge n. 549 del 1995 e finalizzato a finanziare la fase della progettazione degli investimenti pubblici ammessi al cofinanziamento comunitario.

Le più significative innovazioni concernono: l'esclusione dal finanziamento per le società di gestione di servizi pubblici e per le aziende speciali degli enti locali; il parziale ampliamento dell'ambito oggettivo del



Fondo; la dotazione del Fondo che, originariamente stabilita in 500 mld di lire, viene ora determinata periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme anticipate, e comunque entro un limite annuale di 12,91 mln di euro; l'attribuzione al consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti della facoltà di definire i criteri cui attenersi nelle singole procedure, prevedendo tuttavia obbligatoriamente alcuni adempimenti nel caso di opere di importo previsto superiore a 2 mln di euro e progettate per una quota superiore al 30% o realizzate anche con risorse delle regioni o delle province autonome; il contenimento delle anticipazioni finanziarie entro i limiti delle tariffe professionali vigenti, comunque ribadendo che le stesse non possono eccedere il 10% del costo presunto dell'opera; previa conferma della riserva in favore delle aree depresse del territorio nazionale del 60% delle risorse stanziare, la destinazione di un ulteriore 10% del complesso degli stanziamenti in favore delle opere comprese nella cosiddetta "legge-obiettivo" e non localizzate nelle predette aree depresse; viene poi prevista la possibilità per la Cassa di definire una disciplina per la revoca o la riduzione delle anticipazioni concesse, anche per quelle già in essere, al fine di assicurare il più efficace utilizzo delle risorse del Fondo.

La RT non contiene indicazioni quantitative relative alle implicazioni finanziarie delle modifiche adottate.

Con il comma 2 si provvede a sottrarre il Fondo dall'applicazione delle modalità e procedure previste per i finanziamenti a fondo perduto introdotti per la progettazione preliminare disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 144 del 1999. La RT chiarisce che la disciplina che si intende abrogare ha

eliminato la necessaria flessibilità nell'erogazione delle anticipazioni, svincolandole dalla concreta evoluzione delle attività finanziate, e pertanto riducendo i rimborsi, utilizzabili per coprire ulteriori iniziative progettuali, nel caso di ritardato o inefficiente utilizzo delle risorse.

Viene poi eliminato il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla "finanziaria" per il 2002, e destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto. La RT evidenzia la parziale sovrapposizione funzionale di detto Fondo con quello rotativo, inferendo pertanto dalla sua soppressione una gestione più razionale ed efficiente delle risorse. Inoltre, essa riconduce all'eliminazione del fondo in oggetto l'intero effetto sui saldi del presente articolo: si tratta di 50 mln di euro di risparmio per il 2003 in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione, come riportato anche dall'allegato 7 (sul fabbisogno non vi sono effetti, in quanto le somme sono comunque erogate, anche se a titolo diverso).

Infine, con l'abrogazione dell'articolo della stessa "finanziaria" per il 2002, si svincolano 20 mln di euro disponibili presso il Fondo rotativo per la progettualità dal finanziamento degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare (legge n. 144 del 1999) nell'anno 2002.

La RT sottolinea la valenza dell'eliminazione degli elementi di criticità determinati dalla disomogeneità strutturale dei due fondi e delle relative modalità di utilizzazione delle risorse, nonché dalla effettiva disponibilità degli stanziamenti necessari.

Non vi sono obiezioni da formulare.

## **Articolo 51**

*(Fondo rotativo per le opere pubbliche)*

Con la norma in esame viene istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP), con dotazione iniziale di 1 mld di euro ed alimentato dalla Cassa stessa.

Il Fondo è destinato al sostegno finanziario delle opere da realizzare mediante contratto di concessione, concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di competenza di soggetti pubblici o di gestori di pubblici servizi o di società partecipate dalla Cassa. Svolge la propria funzione prestando garanzie in favore dei soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione delle opere pubbliche, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, secondo criteri fissati con decreto ministeriale. E' infine prevista la possibilità per lo Stato di fornire un'ulteriore garanzia di ultima istanza in aggiunta a quella del fondo, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 468 del 1978.

La RT ritiene che la norma determini una maggiore efficacia dei sistemi di affidamento della realizzazione e gestione delle opere pubbliche ed incentivi, in virtù della garanzia fornita, l'apporto di capitali privati, con conseguente riduzione dell'onere per trasferimenti a fondo perduto, quantificata nell'ordine del 10-15% delle esigenze previste negli anni futuri, corrispondente a circa 100 mln di euro annui per il triennio 2003-2005, sulla base del ragionamento contenuto in una successiva nota integrativa nella

quale è stato specificato che il volume complessivo di investimenti per le infrastrutture strategiche equivale a 12.877,3 mln di euro. La RT ritiene che la novità legislativa in oggetto favorirà la partecipazione di capitali privati al finanziamento delle opere pubbliche in una misura pari al 20% del volume complessivo indicato.

Rispetto alla cifra di 2575,5 mln di euro così calcolata è stata determinata una quota del 10% (pari a 257 mln di euro) attribuibile a trasferimenti a fondo perduto e pertanto valutabile come risparmio triennale. Tale importo corrisponde ad una rata di ammortamento annuale di circa 25 mln di euro che, rapportati al triennio 2003-2005 (25x3) e sommati ai citati 257 mln, determinano un risparmio complessivo di 332 mln di euro, pari a 110 mln di euro annui, prudenzialmente ridotti a 100 mln nella RT, come individuato anche nell'allegato 7, per il quale valgono le brevi considerazioni svolte in merito al Fondo rotativo per la progettualità.

Si rileva al riguardo che la percentuale di partecipazione agli investimenti pubblici da parte di capitali privati per effetto della normativa in esame appare elevata (20%). Nonostante le osservazioni formulate di fronte alle prime perplessità sollevate e pur considerando ragionevoli le altre indicazioni quantitative fornite, si sottolinea che i risparmi conseguibili varieranno in percentuale rispetto alla stima contenuta nella RT secondo lo stesso ordine di grandezza di un'eventuale scostamento dalla percentuale del 20% ipotizzata in relazione alla partecipazione di privati agli investimenti in opere pubbliche.

## **Articolo 52**

*(Fondi rotativi per le imprese)*

Fatte salve le risorse per interventi e programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiranno ad appositi fondi rotativi, limitatamente alle risorse concesse a decorrere dal 1° gennaio 2003 (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che i contributi dovranno essere rimborsati in misura non inferiore al 50% dell'importo versato, secondo un programma di rimborso da avviare entro il primo quinquennio e da concludere entro il secondo e sulla base di un tasso d'interesse non inferiore allo 0,5% annuo.

Sono vincolati al rispetto delle citate disposizioni anche gli enti territoriali (comma 3).

Con un comma aggiunto dalla Camera dei deputati si escludono dall'applicazione delle disposizioni sopra descritte i contributi in conto interessi, gli incentivi *ex* legge n. 488 del 1992, nonché quelli concessi con gli strumenti della programmazione negoziata. Nel medesimo comma si prevede, poi, la definizione di una programmazione temporale degli adempimenti amministrativi connessi alla citata legge n. 488 del 1992, volta ad assicurare l'invarianza degli effetti finanziari associati al presente articolo.

La RT, sulla base degli attuali capitoli di bilancio destinati al sostegno a fondo perduto di attività produttive, stima in 1.400 mln di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 il miglioramento netto dell'indebitamento della

pubblica amministrazione per effetto dell'introduzione di fondi rotativi disciplinati secondo i criteri sopra descritti. Il calcolo contenuto nella RT è limitato alla quota di risparmio attribuibile agli enti territoriali e viene eseguito detraendo dal complesso dei trasferimenti da tali enti alle imprese la quota relativa ad interventi cofinanziati dall'Unione europea, pervenendo ad un importo di 1.820 mln di euro, il 17% del quale viene considerato idoneo ad essere trasformato in fondo di rotazione (300 mln di euro).

Al riguardo si sottolinea che non appare chiaro se tale ultima cifra sia l'intera somma destinata a confluire nei fondi di rotazione o se rappresenti già la sola quota (non inferiore al 50%, ma verosimilmente molto vicina al 50%, e comunque da determinarsi con atto amministrativo) soggetta al rimborso. Nel caso che sia corretta la prima ipotesi, appare inevitabile la necessità di dimezzare il risparmio relativo agli enti locali.

Con una nota integrativa della Ragioneria generale dello Stato sono state fornite indicazioni più puntuali anche in merito alla quota di miglioramento dell'indebitamento netto (1.100 mln di euro) ascrivibile al settore statale. Il calcolo consiste nella detrazione, dall'ammontare complessivo delle previsioni di cassa e delle disponibilità di tesoreria per l'anno 2002 (pari a 14.500 mln di euro) di quei contributi che esulano, per la loro stessa natura, dall'applicabilità della disposizione in esame, valutati pari a 8.000 mln di euro complessivi. Sull'importo residuo (6.500 mln di euro) si stima, analogamente a quanto fatto nella RT, che solo il 17% sia idoneo ad essere trasformato in prestiti a carico dei fondi rotativi. Anche se la diversa formulazione della nota sembra fugare i dubbi prima sollevati in ordine alla corrispondenza del citato 17% solo alla metà soggetta a rimborso dei fondi

rotativi e non alla loro interezza, appare auspicabile un chiarimento del Governo sulla questione, nonché sull'origine della percentuale del 17% utilizzata per pervenire alla quantificazione dei risparmi. Inoltre, si evidenzia che l'operatività della norma è subordinata ad interventi di natura regolamentare per i quali non vengono previsti dei termini temporali, con la possibilità di una riduzione dei risparmi in caso di ritardo nell'emanazione della normazione secondaria.

Per quanto riguarda l'esclusione dal regime descritto dei contributi concessi in conto interessi, di quelli ai sensi della legge n. 488 del 1992 e sulla base degli strumenti della programmazione negoziata, la RT quantifica i relativi minori risparmi in 600 mln di euro annui in termini di cassa e valuta in misura corrispondente i risparmi conseguibili attraverso la programmazione dei relativi adempimenti amministrativi, tenendo presente che nell'anno di definizione di un bando le erogazioni avvengono, in media, in una misura non inferiore al 30% del totale concesso (l'ipotesi, pertanto, è di importi complessivi di bando per 2 mld di euro). Al riguardo, si osserva che l'ammontare complessivo dei bandi e le percentuali annue di erogazione non sembrano dati con un sufficiente carattere di certezza; che, a fronte di un'esclusione per tali incentivi valida a tempo indeterminato, si è in presenza di una programmazione amministrativa limitata al triennio 2003-2005; e che la RT sembra non considerare gli effetti finanziari connessi ai contributi in conto interessi, che non vengono computati nella valutazione dei risparmi non più realizzabili per effetto delle esclusioni in esame.

Appare, inoltre, opportuno chiedere al Governo spiegazioni più esaustive in merito agli effetti della programmazione amministrativa, atteso

che i relativi risparmi di cassa, pari a 600 mln di euro, sembrano conseguibili solo se rapportati al complesso delle risorse in oggetto, includendovi pertanto quelle che sarebbero state erogate a fondo perduto anche sulla base dell'originaria formulazione dell'articolo.

Infine, si sottolinea che, sulla base dell'allegato 7, sembrerebbe dedursi un miglioramento complessivo sui saldi per effetto dell'esclusione di alcuni interventi agevolativi dall'applicazione del nuovo regime introdotto con finalità di risparmio. Infatti, a fronte di risparmi iniziali in termini di indebitamento valutati in 1.400 mln di euro annui, si indicano nell'allegato 7, in aggiunta agli stessi e in conseguenza delle modifiche introdotte, ulteriori 600 mln di euro di minori spese in conto capitale in termini di cassa. Sarebbe auspicabile un chiarimento del Governo sulla questione appena sollevata.

### **Articolo 53**

*(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)*

Si concede un contributo di 10 mln di euro per il 2003 per il cofinanziamento di programmi regionali volti alla riqualificazione e al potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali. Le risorse vengono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, che provvede altresì ad individuare, sulla base di determinati parametri, le aree a maggiore incidenza di fenomeni criminali a carico delle suddette imprese.



Trattandosi di un tetto di spesa, non si hanno osservazioni da formulare, anche se si rileva che nell'allegato 7, a fronte di un effetto della misura sul saldo netto da finanziare pari all'importo citato, gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento sono valutati in 5 mln di euro annui per il 2003 e il 2004, evidentemente in conseguenza della tempistica nell'impegno e nel pagamento delle somme stanziare.

## **Articolo 54**

*(Interventi ferroviari)*

Si stabilisce che la Infrastrutture s.p.a. finanzia prioritariamente gli investimenti per il sistema ferroviario "alta velocità/alta capacità", anche per alleggerire l'onere a carico dello Stato, attraverso risorse da reperire sul mercato bancario e dei capitali. Lo Stato si fa carico del pagamento della quota dell'onere per il servizio del debito verso Infrastrutture s.p.a. che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i flussi di cassa attesi per il periodo di sfruttamento economico del sistema "alta velocità/alta capacità".

Si prevede, nel caso di decadenza o revoca della concessione per la gestione della rete ad alta velocità, la successione, senza liberazione del debitore originario del nuovo concessionario nei rapporti debitori residui verso Infrastrutture s.p.a., nonché in quelli contrattuali (comma 2). Ad ulteriore tutela dei crediti vantati da Infrastrutture s.p.a. verso il concessionario, il comma 4 impone che i crediti e i proventi derivanti dalla

gestione della rete ad alta velocità siano prioritariamente destinati al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture s.p.a..

Con il comma 3 si attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la funzione di vigilanza e controllo sull'attuazione della predetta concessione.

Infine, il comma 5 autorizza il concessionario a compensare l'onere per la manutenzione dell'infrastruttura anche utilizzando il Fondo di ristrutturazione di cui alla legge n. 448 del 1998.

La RT, oltre a sintetizzare il contenuto della norma, afferma che la stessa consente di rimodulare, attraverso la tabella F della legge finanziaria, l'ammontare degli apporti al capitale sociale delle FF.SS, determinando in tal modo un miglioramento sui saldi valutato in 1.283,2 mln di euro nel 2003, 1.326,1 nel 2004 e 810,4 nel 2005, non riportato nell'allegato 7. Sarebbe opportuno che il Governo indicasse i motivi di tale esclusione.

Inoltre, si osserva che l'imputazione allo Stato degli interessi connessi a quella parte del debito non remunerabile con i flussi di cassa provenienti dalla gestione dell'alta velocità configura un possibile onere per il bilancio statale, senza che siano individuati dei limiti entro i quali contenerlo e soprattutto la relativa copertura: anche su questo sarebbero utili chiarimenti.

Infine, sarebbe opportuno che il Governo fornisca indicazioni circa i presupposti posti a base della quantificazione effettuata, atteso che nella RT non sono presenti indicazioni di maggior dettaglio.

## Articolo 55

*(Interventi stradali)*

Con una novella del decreto-legge n. 138 del 2002, si dispone il trasferimento all'ANAS, in conto aumento del capitale sociale, della rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale, nonché dell'ammontare (da precisarsi con decreto ministeriale) dei residui passivi dovuto all'ANAS e in essere al 31 dicembre 2002.

L'ANAS è autorizzata a costituire un fondo speciale di importo pari alla somma del valore delle poste su indicate, esclusi alcuni cespiti, per coprire gli oneri di ammortamento e quelli inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria, oltre che per il mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale.

Si introduce inoltre l'inalienabilità delle azioni dell'ANAS, già attribuite *in toto* al Ministro dell'economia e delle finanze. Si specifica inoltre che le operazioni di trasformazione dell'ANAS in società per azioni sono esenti da imposizione fiscale e che i maggiori valori iscritti nel bilancio non concorrono alla formazione del reddito imponibile ma sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

Infine, viene stabilito che tutti i mutui e i prestiti dell'ANAS in essere al momento della trasformazione in società per azioni siano a tutti gli effetti considerati debiti dello Stato.

La RT attribuisce alle modifiche descritte benefici per il bilancio dello Stato, in quanto esse permetterebbero di accelerare il processo di privatizzazione dell'ente, con conseguente aumento della redditività del patrimonio dello stesso. Tali effetti migliorativi sui saldi risultano, come

indicato nella stessa RT, già scontati nel bilancio a legislazione vigente. Al riguardo, si sottolinea come le disposizioni che si intende introdurre non sembrano idonee a favorire l'ingresso di capitali privati nella società, soprattutto alla luce della norma che introduce l'inalienabilità delle azioni in possesso dello Stato.

Per quanto riguarda l'accollo del debito allo Stato, la RT specifica che gli effetti migliorativi sono solo sul saldo netto da finanziare, in quanto la quota capitale dei mutui è imputata al rimborso prestiti. La quantificazione indica in 167 mln di euro per il 2003 e il 2004 e in 53 mln di euro per il 2005 i risparmi conseguibili con la norma, determinati dal venir meno dei trasferimenti (previsti dalla tabella C della finanziaria) in conto capitale all'ANAS per l'ammortamento dei mutui, con la conseguente iscrizione dei relativi importi tra i rimborsi dei prestiti.

Si osserva al riguardo che la consistenza di tali importi potrebbe non essere equivalente ai redditi dell'ANAS ed inoltre si dovrebbero tenere in considerazione anche i relativi interessi; in ogni caso, l'operazione non sembra coerente con l'obiettivo di riduzione del debito di cui alla risoluzione approvativa del DPEF.

Infine, si sottolinea l'opportunità di chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alle operazioni di trasformazione dell'ANAS, in quanto i maggiori valori iscritti in bilancio (valore delle infrastrutture e dei residui passivi al 31 dicembre 2002) sono esplicitamente riconosciuti ai fini delle imposte sul reddito e potrebbero pertanto ridurre il gettito fiscale per effetto della deducibilità dall'imponibile delle relative quote di ammortamento.

## **Articolo 56**

*(Interventi ambientali)*

Per ridurre i tempi necessari alla commissione per le valutazioni di impatto ambientale per formulare i pareri in materia, si autorizza il Ministro dell'ambiente ad avvalersi dell'APAT, dell'ENEA, del CNR e di altri enti, mediante la stipula di convenzioni *ad hoc*, al cui onere si provvede, ai sensi del comma 2, abbassando da 100 mld di lire a 5 mln di euro il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille del valore dell'opera da realizzare, posto a carico del committente il progetto. La RT sottolinea la necessità dell'intervento in questione, alla luce della mole di importanti progetti giacenti presso la commissione e della complessità dell'attività istruttoria necessaria, ed esclude la sua onerosità sulla base della modifica introdotta con il secondo comma.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni di maggior dettaglio per valutare la congruità della copertura adottata.

Si amplia, poi, l'ambito di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale statale, disciplinando le modalità di rilascio della stessa (commi 3 e 4). Si prevede che gli oneri relativi, determinati con decreto ministeriale in rapporto alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base di parametri ambientali, siano posti a carico del gestore degli impianti e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposita unità previsionale di base e riutilizzati esclusivamente per le predette spese

(comma 5). La RT non considera queste disposizioni, le quali non presentano, in effetti, profili problematici per quanto di competenza.

## **Articolo 57**

*(Fondo per lo sviluppo sostenibile)*

Si riserva fino ad un massimo del 25% della dotazione complessiva del fondo per lo sviluppo sostenibile alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, individuate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Trattandosi semplicemente dell'introduzione di un criterio di allocazione di risorse già esistenti, non si formulano rilievi al riguardo.

## **Articolo 58**

*(Limiti di impegno)*

La norma autorizza limiti di impegno, nel triennio 2003-2005, per finanziare gli interventi previsti dalle leggi di promozione dello sviluppo e dell'occupazione indicate nella tabella 1 allegata al disegno di legge, secondo la scansione temporale ivi descritta.

Si tratta di complessivi 20,140 mln di euro dal 2003 e di 145 mln di euro dal 2004. La RT non considera la norma.

Trattandosi di tetti di spesa, non si pongono problemi di quantificazione.

## Capo VI - Altri interventi

### Articolo 59

*(Misure di razionalizzazione diverse)*

Con il comma 1 si eliminano i limiti quantitativi per l'annullamento dei crediti di aiuto e di quelli assicurati ora vantati dalla SACE, concessi ai Paesi in via di sviluppo a più basso reddito. Tuttavia, pur sopprimendo anche il tetto massimo complessivo di crediti annullabili, si elimina il termine del 29 luglio 2003 previsto dalla normativa vigente come data entro la quale procedere all'annullamento dei crediti in oggetto, prevedendo, in sua vece, una procedura progressiva connessa ad intese internazionali e bilaterali, nonché alle esigenze di finanza pubblica.

La RT afferma che la cancellazione del debito estero si ripercuote sull'indebitamento netto per un ammontare pari al valore del debito condonato, non incidendo invece sul debito pubblico, che è correlato ai titoli emessi e ai mutui contratti. La stessa RT sottolinea poi la diluizione degli effetti sull'indebitamento netto della Pubblica amministrazione che si otterrà eliminando la scansione temporale prima prevista per la cancellazione dei debiti e permettendo pertanto una programmazione delle relative operazioni, anche in relazione al fatto che si tratta di interventi connessi a lunghe e complesse procedure internazionali.

Sarebbe opportuno che il Governo precisasse se una quota parte di tali debiti, per i quali la normativa in vigore prevede un termine ultimo di

cancellazione che ricade proprio nel 2003, sia stata considerata nel bilancio a legislazione vigente.

Si rileva poi che non appaiono chiare le ragioni in base alle quali la cancellazione del debito produce un effetto sull'indebitamento pari al valore capitale del debito eliminato. Tale effetto dovrebbe infatti determinarsi a condizione che il credito vantato costituisca una partita attiva esigibile e che tale posta possa trovare realizzazione nell'anno di cancellazione del corrispondente debito. Entrambe le condizioni non sussistono per i crediti in esame.

Il comma 2 destina fino ad massimo del 20 per cento delle disponibilità esistenti sul fondo rotativo per crediti finanziari agevolati concessi dal Mediocredito centrale a organismi pubblici di paesi in via di sviluppo a fondi rotativi per l'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei paesi in via di sviluppo o di transizione, limitatamente al triennio 2003-2005.

Non si hanno osservazioni al riguardo.

Con il comma 3 si prevede la convocazione di conferenze di servizi e la promozione di accordi di programma volti a valorizzare i beni trasferiti con il decreto-legge n. 63 del 2002 alla Patrimonio dello Stato s.p.a.. Inoltre, si attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali coinvolti nelle iniziative di cui sopra di una quota del ricavato della vendita degli immobili valorizzati o di uno o più beni immobili.

La RT non considera la norma. Non si hanno rilievi da formulare.



Con i commi 4 e 5 si autorizzano gli enti locali ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ai fini della loro valorizzazione, previa disponibilità dell'Agenzia del demanio.

La RT non considera la norma, sulla quale non vi sono osservazioni.

Il comma 6 prevede che il prezzo di vendita delle partecipazioni detenute dallo Stato in società quotate in borsa sia determinato facendo riferimento al valore dei titoli nel periodo dell'alienazione e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli, onde assicurare il buon esito dell'operazione. La congruità del prezzo è attestata da un consulente finanziario terzo.

Non si hanno osservazioni da formulare in merito ai criteri per la determinazione del prezzo. Sarebbe peraltro opportuno che il Governo fornisse chiarimenti circa i compensi che, a qualsiasi titolo, percepirà il consulente finanziario terzo.

Con il comma 7 si incrementano di 100 mln di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 le autorizzazioni di spesa contenute nella legge n. 189 del 2002, recante norme in materia di immigrazione ed asilo. La RT non contiene indicazioni di maggior dettaglio in merito alla ripartizione delle predette somme aggiuntive tra le singole autorizzazioni di spesa.

Trattandosi di un tetto di spesa, non si ha nulla da osservare in ordine alla quantificazione, anche se sarebbe auspicabile l'acquisizione di informazioni da parte del Ministero dell'interno circa la natura degli interventi che si intendono potenziare, considerando anche che non tutti sono configurati come tetti di spesa dalla cosiddetta "legge Fini-Bossi" e che il recente decreto-legge n. 194 del 2002 prevede procedure differenziate, nel

caso di raggiungimento degli stanziamenti iscritti in bilancio, per le autorizzazioni di spesa configurate come limiti massimi di spesa e quelle integranti delle previsioni di spesa.

Inoltre, si rileva che gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento vengono valutati nell'allegato 7 pari a 70 mln di euro nel 2003, 100 nel 2004 e 110 nel 2005, evidentemente ipotizzando una discrasia temporale nell'impegno e nel pagamento delle poste presenti in bilancio e rilevate ai fini del saldo netto da finanziare.

Il comma 8 prevede lo stanziamento di 20 mln di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005 al fine di potenziare i mezzi aeroportuali dei Vigili del fuoco e raggiungere gli *standard* internazionali nel settore.

La RT non valuta la norma, che non presenta problemi di natura finanziaria, limitandosi a porre dei tetti di spesa.

Si sottolinea che, per quanto riguarda l'indebitamento netto della pubblica amministrazione e il fabbisogno del settore statale, l'allegato 7 indica effetti connessi alla misura pari a 10 mln di euro nel 2003, 15 nel 2004 e 25 nel 2005, presumibilmente in conseguenza della diversa tempistica nell'impegno e nell'erogazione delle somme stanziare. Sarebbe opportuno un chiarimento in merito.

Con i commi 9, 10 e 11 si introduce l'obbligo, a carico delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e delle questure, di comunicare anche all'INAIL il rilascio, rispettivamente, del visto e del permesso di lavoro. Si attribuisce inoltre all'INAIL la facoltà di accedere al registro di cui all'articolo 33 della legge n. 189 del 2002.

La norma potrebbe determinare maggiori oneri legati alla trasmissione di informazioni all'INAIL, che potrebbero tuttavia essere ampiamente compensati dalla possibilità per tale ente di contrastare più efficacemente l'evasione dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, potendo disporre di una più ampia base informativa.

Il comma 12 incrementa dal 70 all'80% la quota del fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri destinata alla formazione professionale in materia di nautica attraverso l'istituzione di un *forum* permanente realizzato da ONLUS, e consente l'uso della metà di tale quota per la realizzazione di idonee infrastrutture.

Trattandosi di una diversa allocazione di risorse esistenti, all'interno della medesima autorizzazione di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

Con il comma 13 si considerano idonee per accedere all'integrazione del finanziamento del SSN a carico dello Stato le misure, adottate dalle regioni ai sensi dell'Accordo dell'agosto 2001 in materia, che garantiscono maggiori entrate in un'ottica di riferimento pluriennale, ma esplicano i propri effetti solo parzialmente nel 2002.

Al riguardo, si osserva che la valutazione dell'efficacia di tali misure potrebbe essere soggetta ad eccessiva discrezionalità, a fronte di un dato "grezzo" ma certo quale è il disavanzo maturato, e che potrebbe accrescersi, limitatamente al 2002, il contributo statale per il Servizio sanitario nazionale, con effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con il comma 14 si assegnano al comune di Genova 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai fini della realizzazione delle iniziative nell'ambito del programma "Genova capitale europea della cultura 2004".

Trattandosi di un tetto di spesa, non si hanno osservazioni.

Il comma 15 incrementa di 10 mln di euro per il 2003 gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo, destinandone la metà al finanziamento di attività di sostegno delle istituzioni rappresentative.

Essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni.

Con il comma 16 si incrementa di 41 euro per dodici mensilità l'importo dell'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

La RT, tenendo conto che si tratta di circa 41.000 soggetti, quantifica l'onere nella misura di 20 mln di euro annui a decorrere dal 2003.

La quantificazione è corretta.

Il comma 17 autorizza il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 ad anticipare le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ad un programma europeo di interventi. Con il comma 18 si disciplina la procedura di reintegro delle somme anticipate dal fondo.

Al riguardo, si osserva che l'anticipazione di finanziamenti determina effetti in termini di cassa, sui quali sarebbe auspicabile che il Governo fornisse delucidazioni.

Con il comma 19 si introducono disposizioni volte a separare gli organi amministrativi delle fondazioni da quelli delle società bancarie conferitarie o partecipate da queste ultime.

Inoltre, si consente alle fondazioni con patrimonio netto contabile non superiore a 200 mln di euro di dismettere le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie entro il 2006 (attualmente il termine è fissato al 2003), conservando nel frattempo la qualifica di ente commerciale.

Tale proroga sembra idonea a determinare maggiori oneri per effetto del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali, che verrebbe applicato alle partecipazioni bancarie in esame ove le fondazioni provvedessero alla loro vendita nel periodo 2004-2006, con conseguente calo del relativo gettito fiscale nel citato triennio.

Con il comma 20 viene previsto un piano straordinario per la sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli situati in zone a rischio sismico. Tale piano è inserito nel programma di cui alla “legge-obiettivo”. Il Ministro delle infrastrutture destina all’anzidetta finalità una quota delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 (che prevede limiti di impegno quindicennali per circa 160 mln di euro per il 2003 e 109 per il 2004).

Non si hanno rilievi da formulare al riguardo.

Il comma 21 estende al proprietario dell’autoveicolo, in solido con il conducente, l’obbligo di pagare il pedaggio autostradale.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 22 chiarisce che il limite di impegno quindicennale (pari a 20,65 mln di euro) per la costruzione della superstrada Pedemontana Veneta

deve intendersi come stanziamento annuo per 15 anni da erogare annualmente.

Il comma 23, in deroga alla normativa vigente, attribuisce l'esercizio della sorveglianza del territorio del Parco del Gran Paradiso al Corpo delle guardie dallo stesso dipendente e separa la sede legale da quella amministrativa (collocando la prima a Torino e la seconda ad Aosta). Inoltre, prevede la possibilità di aprire uffici all'interno del Parco.

Tale ultima disposizione potrebbe determinare maggiori oneri connessi all'istituzione e al funzionamento di nuovi uffici, così come sembra onerosa la previsione di una sede amministrativa separata da quella legale.

Sarebbe opportuno che il Governo fornisse informazioni in merito.

Il comma 24 aumenta le tipologie di finanziamenti non considerati sopravvenienze attive. L'emendamento, approvato dalla Camera dei deputati, contiene una compensazione per 1,6 mln di euro nel 2004 e 1 mln di euro nel 2005, importi che evidentemente rappresentano la quantificazione dell'onere connesso alla modifica introdotta.

Al riguardo, sarebbe opportuno che il Governo fornisse indicazioni in merito alla congruità della suddetta valutazione.

Il comma 25 prevede lo stanziamento di 5 mln di euro nel 2003 per il rifinanziamento di iniziative in favore della cultura italiana all'estero e degli Istituti italiani di cultura all'estero.

La norma non presenta problemi.

Con il comma 26 si prevede che una quota dei limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 possa essere

destinata in favore degli interventi previsti per i comuni di Venezia e Chioggia.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 27 autorizza un limite di impegno quindicennale di 10 mln di euro a decorrere dal 2004 per gli interventi connessi alle alluvioni verificatesi nel 2000 e nel 2002. Un ulteriore limite di impegno di 10 mln di euro a decorrere dal 2004 è autorizzato per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali, oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La ripartizione delle risorse avviene tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo dei finanziamenti già autorizzati.

Non vi sono osservazioni al riguardo, anche se si sottolinea che l'allegato 7, verosimilmente per un mero errore materiale, indica nella messa in sicurezza degli impianti scolastici la finalizzazione del primo limite di impegno previsto dal comma.

Con il comma 28 si stanziavano 24 mln di euro per il 2003 in favore del comune di Milano per potenziarne le infrastrutture di trasporto, per interventi di riqualificazione urbana e per la Biblioteca europea.

Al riguardo, si osserva che l'allegato 7 alla legge finanziaria indica tuttavia un effetto della norma sul fabbisogno e sull'indebitamento pari a 10 mln di euro nel 2003 e a 14 mln di euro nel 2004. Si chiede al Governo di confermare se tale discrepanza dipenda dai tempi necessari per impegnare e pagare le somme stanziare.

Il comma 29 autorizza la spesa di 400.000 euro nel 2003 per il sostegno dell'attività dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo.

Nulla da osservare al riguardo.

Con il comma 30 si estende la platea dei soggetti beneficiari degli interventi previsti dal decreto legge n. 279 del 2000 a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e novembre 2000. Le maggiori agevolazioni riconosciute ai soggetti che erano già stati danneggiati dall'alluvione verificatasi in Piemonte nel 1994 spettano anche a coloro che abbiano presentato la relativa domanda fuori termine o abbiano mutato sede, domicilio o residenza nel periodo compreso fra le due alluvioni considerate (comma 31).

Poiché in entrambe le ipotesi appena descritte permangono i limiti delle risorse previste nell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3090 del 2000, non si hanno rilievi da formulare.

Il comma 32 dispone che i limiti di impegno, previsti dalla "finanziaria" per il 2002 per interventi relativi alle alluvioni verificatesi in Piemonte nel 1994 e nel 2000, riguardano anche gli interventi connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito quella regione nel 2002.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 33 stanziava 2 mln di euro per il 2003 in favore delle emittenti televisive locali che trasmettano programmi autoprodotti.

Nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 34 incrementa di 5 mln di euro annui a decorrere dal 2003 il finanziamento in favore delle emittenti televisive locali che usufruiscono delle provvidenze già previste in caso di registrazione della testata e di diffusione per almeno un'ora al giorno di programmi autoprodotti su avvenimenti politici, sociali ecc..



Trattandosi di un tetto di spesa, non vi sono osservazioni.

Il comma 35 autorizza la spesa di 2 mln di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e per il coordinamento dell'attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori.

Nulla da osservare al riguardo.

Con il comma 36 si estende alle associazioni *pro-loco* la possibilità di documentare i corrispettivi pagati dal pubblico per assistere alle manifestazioni organizzate dalle associazioni in esame mediante rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti.

La norma, in presenza di procedure presidiate da opportune garanzie tecniche, non presenta risvolti di carattere oneroso.

Con il comma 37 si incrementa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2003 il contributo previsto in favore del Club alpino italiano per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Nulla da osservare, essendo l'onere limitato allo stanziamento.

Il comma 38 innova la disciplina in materia di distanze fra le diverse tipologie di ricevitorie del lotto. Non vi sono effetti finanziari da sottolineare.

Con il comma 39, aggiunto con un emendamento del Governo, si proroga al 30 marzo 2005 (quindi per due anni rispetto alla formulazione originaria della disposizione) la validità delle agevolazioni fiscali concesse agli enti fieristici per procedere alla loro trasformazione in società per azioni.

La norma, priva di RT, è stata introdotta con un emendamento privo di compensazione. Appare dunque necessaria una quantificazione.

Il comma 40 autorizza il limite di impegno quindicennale di 5,270 mln di euro a decorrere dall'anno 2003 in favore degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 141 della finanziaria per il 2001 (si tratta di alcuni consorzi idrici, consorzi di bonifica, enti irrigui ecc.), per assicurarne il corretto funzionamento e per la realizzazione di investimenti.

Al riguardo, si sottolinea che nell'allegato 7 l'incremento del fabbisogno e dell'indebitamento per tale intervento è valutato pari a 5 mln di euro e limitatamente agli anni 2004 e 2005. Pur scontando le presumibili difficoltà operative riscontrabili nell'impegno e pagamento delle somme stanziare, appare auspicabile un chiarimento perlomeno in relazione al 2003, anno per il quale si esclude evidentemente anche il solo impegno di una quota delle risorse stanziare.

## **Articolo 60**

*(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)*

Con i primi due commi si istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'albo dei prodotti di montagna, finalizzato a tutelare le specificità dei territori montani. L'iscrizione a tale albo è esente dai diritti annuali di segreteria (comma 3).

Si osserva che tale esenzione potrebbe rendere privi di copertura i pur limitati oneri per la gestione dell'Albo *de quo* (destinato, per la sua stessa natura, a non essere frequentemente aggiornato), anche se il disposto

normativo non sembra escludere il versamento di diritti *una tantum* all'atto dell'iscrizione.

Si prevede, inoltre, la possibilità di definire requisiti strutturali meno rigidi di quelli vigenti, ma comunque sufficienti a garantire l'igiene completa degli alimenti, per gli impianti artigianali destinati alla produzione di prodotti alimentari tipici in comuni montani ad alta marginalità.

Non si hanno osservazioni al riguardo.

## **Articolo 61**

*(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi  
sismici del 1980, 1981 e 1982)*

Si costituisce un fondo per le finalità indicate nel titolo dell'articolo con il ricavato dei mutui attivati finora per i medesimi scopi e con le somme giacenti sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le tesorerie provinciali, previo deposito delle risorse appena indicate presso la Cassa depositi e prestiti a fini fruttiferi, secondo un tasso stabilito con decreto ministeriale. L'accreditamento in favore dei singoli comuni è disposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le rispettive necessità di cassa e nei limiti delle rispettive assegnazioni già disposte. Tuttavia, nel caso di una espressa richiesta dell'ente locale accompagnata dal parere favorevole di una commissione composta da rappresentanti di molteplici istituzioni pubbliche (per il cui funzionamento sono esclusi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato), è autorizzato l'impegno di fondi eccedenti le assegnazioni già disposte in favore di quell'ente locale, a valere sulle giacenze

complessive e comunque entro il limite di fabbisogno definito per ogni singolo comune dallo stesso Ministro. Il livello di fabbisogno deve essere contenuto entro i limiti delle disponibilità complessive delle autorizzazioni di spesa destinate alla ricostruzione delle aree in esame, come rilevate al 1° gennaio 2003.

Si stabiliscono poi le specifiche esigenze che i fondi in questione dovranno soddisfare, individuate nella concessione di contributi per i soggetti che hanno subito danni patrimoniali per effetto degli eventi sismici, per il ripristino delle opere pubbliche di interesse comunale danneggiate, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per il pagamento di somme a seguito di espropri, sentenze o contenziosi e per il funzionamento dell'ufficio terremoto.

Si prevede, inoltre, la nomina di un commissario *ad acta* per il completamento del programma infrastrutturale di cui alla legge n. 219 del 1981, per la realizzazione di interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali che hanno colpito opere non ancora consegnate, e per la consegna agli enti destinatari delle opere collaudate. Lo stesso commissario affida, secondo le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della legge n. 219, il completamento delle opere di viabilità le cui concessioni, nel caso non vi siano significativi avanzamenti dei lavori da almeno tre anni, devono essere revocate.

L'onere connesso alla realizzazione degli interventi affidati al commissario è coperto a valere sui trasferimenti assegnati alle regioni destinatarie degli interventi stessi, mentre agli oneri connessi al compenso del commissario e al funzionamento della struttura di supporto, contenuti in un

massimo di 300.000 euro annui, si provvede con le disponibilità di cui alla contabilità speciale 1728 del Ministero delle attività produttive.

La disposizione è priva della RT di accompagnamento.

Sarebbe opportuno che il Governo indicasse gli effetti sul fabbisogno della previsione di una remunerazione delle risorse disponibili. Inoltre, la clausola di invarianza degli oneri per il funzionamento della commissione prevista dal presente articolo non sembra costituire una sufficiente garanzia, almeno in merito all'erogazione di trattamenti di missione ai commissari, considerando che l'assenza di compensi a qualsiasi titolo non è espressamente esclusa dalla norma e che appare inevitabile l'uso di missioni per consentire alla commissione di operare, vista la sua composizione.

## **Articolo 62**

*(Banconote e monete)*

La norma dispone che le monete e le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia entro il 28 febbraio 2012 e che il Ministero dell'economia e delle finanze e la stessa Banca d'Italia effettueranno nel gennaio 2003 una stima delle banconote che non saranno convertite in euro.

Il 65% dell'importo così stimato verrà versato dalla Banca d'Italia all'erario nel 2003; il 25% dello stesso, tenendo però conto dell'effettivo andamento del processo di conversione in euro, entro il 31 gennaio 2008; l'importo residuo entro il 31 marzo 2012.

La RT indica in 2.352 mln di euro il valore delle banconote in lire non ancora convertite e sottolinea il progressivo affievolirsi del flusso giornaliero di rimborsi. Si stima, secondo una valutazione che si può considerare prudentiale sulla base dei dati indicati in ordine al recente andamento della procedura di conversione, in 1.700 mln di euro il valore di banconote in lire ancora circolanti all'inizio del prossimo anno.

La RT perviene ad un valore complessivo di banconote non convertite alla fine del periodo corrispondente a 1.500 mln di euro, scontando pertanto un ulteriore calo del livello dei rimborsi giornalieri. Conseguentemente la RT quantifica in 975 mln di euro (il 65% di 1.500 mln di euro) la somma che la Banca d'Italia verserà nel 2003 all'erario.

Dal punto di vista finanziario non vi sono osservazioni. Tuttavia, sarebbe opportuno che il Governo spiegasse i motivi per cui, attenendosi a quanto indicato nell'allegato 7, non sono attribuiti alla norma effetti in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Infine, si osserva che il miglioramento di 75 mln di euro previsto nel medesimo allegato per il 2004 e il 2005 va probabilmente ricondotto all'ipotesi di una distribuzione lineare lungo il quinquennio 2004-2008 dei versamenti all'erario della seconda *tranche* dovuta dalla Banca d'Italia ( $25\% \text{ di } 1.500 = 375$ ;  $375:5 = 75$ ).

## **Articolo 63**

*(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)*

L'articolo introduce delle limitate modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari, in ordine all'autorità competente a disporre la liquidazione coatta amministrativa, a prevedere la gestione commissariale, a procedere allo scioglimento e a sostituire i liquidatori.

Viene poi prevista, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di nominare un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile e per un periodo massimo di 12 mesi.

La norma prevede, poi, per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa ed esercenti ancora attività di impresa, la nomina da parte dell'autorità amministrativa vigilante di un commissario governativo per un massimo di 24 mesi, dopo l'omologazione della proposta di concordato preventivo.

La norma, priva di RT, non presenta profili per quanto di competenza, se non limitatamente ai compensi per i citati commissari governativi, per i quali si può comunque valutare l'opportunità di acquisire chiarimenti, stante la palese tenuità degli eventuali oneri.

## Articolo 64

*(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad INTERNET)*

L'articolo, modificato dalla Camera dei Deputati, riconosce alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparecchio per la ricezione dei segnali della televisione digitale terrestre un contributo statale di 150 euro. Si prevede, altresì, un contributo di 75 euro per l'acquisto o il noleggio di un apparato per il sistema a banda larga di accesso ad INTERNET. I contributi indicati vengono corrisposti mediante uno sconto di pari importo sull'ammontare dei contratti di abbonamento stipulati dopo il 1° dicembre 2002 per accedere ai servizi garantiti dalla tecnologia in oggetto, secondo modalità differenti per l'acquisto o il noleggio.

I contributi verranno concessi entro il limite di spesa di 20 mln di euro per il 2003, con copertura a valere sulle risorse previste per lo stesso anno dall'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 22 della legge n. 57 del 2001 per analoghe finalità (si tratta di 12,9 mln di euro) e sui residui di stanziamento relativi al 2002 per la medesima autorizzazione di spesa.

Non si hanno osservazioni in merito alla quantificazione.

Trattandosi di risorse già stanziata, ma non ancora impegnata, l'allegato 7 non ascrive alla norma effetti sul saldo netto da finanziare, mentre li individua in 10 mln per il 2003 e il 2004, per quanto riguarda l'indebitamento e il fabbisogno, evidentemente scontando che solo la metà delle risorse stanziata verrà impegnata e pagata l'anno prossimo. Al riguardo si rileva che, contrariamente alla stima sull'indebitamento, appare verosimile che gli effetti



sul fabbisogno si distribuiscano lungo il biennio 2003-2004, alla luce delle modalità di erogazione del contributo previsto.

Lo stesso articolo, poi, demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione della disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato, sulla base di criteri quali la copertura dei costi di istruttoria e di controllo successivo, il principio di non-discriminazione, la necessità di promuovere lo sviluppo di servizi innovativi. Fino alla emanazione del suddetto decreto resta ferma la disciplina transitoria vigente.

Al riguardo, si fa presente l'opportunità di scongiurare la possibilità che dalla nuova disciplina scaturiscano oneri a carico della finanza pubblica in termini di minori contributi versati dalle imprese in rapporto alle licenze e alle autorizzazioni cennate.

## **Articolo 65**

### *(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)*

L'articolo in esame, inserito dalla Camera dei deputati, reca numerose innovazioni riguardanti la normativa delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che rilevano in particolare sotto il profilo tributario.

In particolare, le disposizioni prevedono:

- al comma 1, l'inclusione delle società di capitali - a condizione che esse prevedano statutariamente l'assenza di finalità di lucro - tra i soggetti che

possono fruire del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche);

- al comma 2, l'incremento da 186.000 a 250.000 euro del limite massimo annuo entro il quale è possibile beneficiare del suddetto regime fiscale agevolato;
- al comma 3, l'incremento a 7.500 euro dell'importo massimo di compensi, premi, indennità e rimborsi erogati dalle società sportive, che non concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente;
- al comma 4, l'esclusione del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva dall'obbligo dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 4 per cento sui contributi erogati alle associazioni sportive dilettantistiche;
- ai commi 6 e 7, l'esenzione dall'imposta di bollo su atti e documenti e dalle imposte comunali di pubblicità e di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- al comma 8, il riconoscimento fiscale di ogni spesa di promozione dell'immagine, secondo la disciplina prevista per le spese di pubblicità, fino ad un importo di 200.000 euro;
- al comma 9, l'innalzamento a 1.500 euro dell'importo massimo detraibile al 19 per cento dall'imposta lorda, con riferimento alle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche prestate dai soggetti IRPEF, nonché la soppressione della lettera c-*octies*) dell'articolo 65, comma 2, del DPR n. 917 del 1986, riguardante la deducibilità di erogazioni liberali;

- al comma 10, l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei rimborsi forfetari di spesa, premi, indennità di trasferta e compensi erogati dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE e da qualunque altro organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche;
- al comma 11, il mantenimento della qualifica di ente non commerciale per le associazioni in esame, anche nei casi in cui ne sarebbe prevista la perdita per il superamento dei parametri previsti all'articolo 11-*bis* del TUIR e comunque quando l'ente eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.

La RT allegata all'emendamento che ha introdotto l'articolo stesso quantifica gli effetti complessivi di minor gettito determinati dalle nuove norme in 13,25 mln di euro, in termini di competenza, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005; il corrispettivo minor gettito in termini di cassa viene indicato in 5,25 mln di euro per il 2003, 20,20 mln di euro per il 2004 e 13,25 mln di euro per il 2005, considerando un acconto IRPEF e IRPEG del 75 per cento ed un acconto IRAP dell'85 per cento.

La RT afferma che i soggetti interessati alla disposizione che estende alle società di capitali i benefici fiscali della legge n. 398 del 1991, individuati attraverso una estrapolazione sulla base dei codici di attività indicati nei modelli di dichiarazione, espongono un ammontare di IRPEG pari a circa 9,1 mln di euro; viene quindi stimata in 4 mln di euro la perdita di gettito derivante dal comma 1, in considerazione della natura opzionale del regime e della sua applicabilità ai soli contribuenti con ammontare di ricavi fino a 250 mln di euro; sulla base dei medesimi dati si stima una perdita di gettito IVA di circa 1 mln di euro.

La RT afferma che gli enti non commerciali che potrebbero beneficiare dell'innalzamento a 250.000 euro del limite di ricavi entro il quale sono consentite le agevolazioni sono presumibilmente di entità numerica non significativa; l'importo del minor gettito corrispondente all'incremento del suddetto limite per tali enti viene stimato, prudenzialmente, in 1 mln di euro.

L'onere derivante dall'innalzamento a 7.500 mln di euro, di cui al comma 3, viene stimato in 1,25 mln di euro, sulla base dei dati disponibili per il periodo di imposta 1999; l'eliminazione della ritenuta d'acconto, di cui al comma 4, determina un minor gettito stimato dalla RT in circa 2 mln di euro nel 2003, sulla base dei dati del 1999 relativi al sistema sportivo italiano.

La RT indica la perdita di gettito collegata alle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7 in 1 mln di euro; un minor gettito per il medesimo importo di 1 mln di euro viene associato all'incremento a 1.500 euro dell'importo detraibile relativo alle erogazioni liberali in favore delle società sportive dilettantistiche.

L'esclusione dall'IRAP dei compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche determina una perdita di gettito stimata, sulla base dei dati di UNICO 2000, in circa 2 mln di euro.

L'onere derivante dal mantenimento della qualifica di ente non commerciale è quantificato in 2 mln di euro, sulla base di alcune statistiche relative ai modelli UNICO 1999 presentati dalle società di persone e su una stima dell'ordine di grandezza relativo alle società di tale forma giuridica che svolgono attività sportiva e che potrebbero decidere di assumere una veste non commerciale.

Con riferimento alle stime di minor gettito contenute nella RT allegata all'emendamento con il quale è stata inserita la norma, si evidenzia che le

quantificazioni esposte non vengono supportate da elementi oggettivi che consentano una puntuale verifica delle stesse.

Una ulteriore osservazione di carattere generale riguarda il fatto che il nuovo regime fiscale agevolativo per le associazioni e società sportive dilettantistiche introdotto con la disposizione in esame è suscettibile di determinare incentivi a fenomeni elusivi per usufruire del regime agevolato (legato essenzialmente al non superamento di determinati requisiti reddituali), che non risultano presi in considerazione nella RT.

Con riferimento ai commi 5 e 8, recanti entrambi agevolazioni fiscali (applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e, rispettivamente, assimilazione dei corrispettivi in denaro e in natura alle spese di pubblicità), non appare persuasiva l'affermazione contenuta in RT che essi non determinino effetti (sia pure di limitata entità) sul gettito.

A proposito del comma 1, appare opportuno sottolineare che l'inclusione delle società di capitali tra i soggetti che possono usufruire della disciplina prevista dalla citata legge n. 398 del 1991 potrebbe favorire fenomeni di elusione (con conseguenti effetti sul gettito), non considerati nella RT, in relazione alla nuova tipologia di società commerciali senza finalità di lucro, che potrebbero con più facilità di altri soggetti porre in atto comportamenti elusivi della normativa tributaria.

In relazione al comma 8, nonostante l'asserita natura interpretativa della norma, si potrebbero verificare minori entrate per effetto dell'eliminazione del contenzioso tributario esistente in materia di somme erogate ad associazioni sportive per finalità di sponsorizzazione.

Con riferimento alla quantificazione relativa al comma 9, sarebbe opportuno considerare che l'estensione della platea di destinatari delle contribuzioni liberali fiscalmente agevolate potrebbe determinare un incremento nell'importo complessivo delle erogazioni rispetto ai dati statistici utilizzati per la stima (che fanno riferimento alla serie storica), con una conseguente maggiore perdita di gettito rispetto a quella stimata in RT.

Con riferimento alla stima della perdita di gettito associata al comma 11, si sottolinea che la RT sembra far riferimento esclusivamente all'ipotesi del passaggio di società di persone che svolgano attività sportiva commerciale ad una non commerciale, trascurando invece il passaggio di società di capitali da enti commerciali a enti non commerciali. Considerando anche la trasformazione di tali ultime società, la perdita di gettito sarebbe superiore a quella stimata in RT, conseguentemente all'effetto sull'IRPEG. Sarebbe altresì opportuno un chiarimento in merito alla ipotesi che solo il 50 per cento dei soggetti possa essere interessato alla trasformazione.

Inoltre, la RT non considera gli effetti della decommercializzazione delle attività istituzionali svolte dagli enti non commerciali ai fini del gettito IRAP.

Occorre infine un chiarimento sui possibili effetti onerosi derivanti dalla istituzione e dal funzionamento del registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, disciplinato dai commi 20-21.

## **Articolo 66**

*(Asili nido nei luoghi di lavoro)*

Viene istituito dal 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui alla finanziaria per il 2002.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione di apposita domanda contenente l'indicazione di alcuni parametri concernenti i tempi e i costi dell'opera, e può essere revocata in caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo.

I finanziamenti sono concessi secondo criteri che devono comunque prevedere: 1) il rimborso del 50% del contributo a decorrere dal terzo anno successivo a quello di erogazione delle risorse ed entro ulteriori 7 anni; 2) la corresponsione, per la metà del finanziamento da rimborsare, di interessi ad un tasso annuo non inferiore allo 0,50%; 3) una equa distribuzione territoriale.

Per la costituzione del Fondo è autorizzata la spesa di 10 mln di euro per il 2003, nell'ambito del 10% delle risorse destinate alle famiglie ai sensi dell'articolo 32 del presente disegno di legge.

Per gli anni successivi l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata con la tabella D della legge finanziaria.

Trattandosi di un tetto di spesa, non vi sono osservazioni da formulare.

Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Em.	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno settore statale					Indebitamento netto P.A.				
				2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	C	S	
29	1	Trasferimenti INPS nel NPS		-55,0	-65,0	-67,0												
21	1	Adeguamenti contrattuali e parametri		163,0	174,0	213,0												
22	5	Fondo ruote assicurazioni		11,0	22,0	22,0												
18		Proiezioni contrattuali lungo determinato (salute gualizia B.C.A. Ter)		15,0														
19		Contratti a tempo determinato		0,0														
23	8	Personale ATA		0,0	5,0	7,0												
23	2	Riduzione organico collaboratori scolastici		3,0	-10,0	-18,0												
4		Riassetto organico personale amministrativo		-1,0	-1,0	-1,0												
5		Accertamento medico personale non idoneo		-1,0	-4,0	-4,0												
22	7	Auxiliary carabinieri	22,16	2,00	2,00	2,00											A	
5		Fondo assunzioni - FUA enti preidenziali	0,24.20.360	-3,9	3,9												A	
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>4.479,4</b>	<b>-4.246,3</b>	<b>-4.170,4</b>												
							<b>4.355,3</b>	<b>-4.373,2</b>	<b>-4.328,3</b>	<b>3.470,3</b>	<b>-5.606,9</b>	<b>-5.412,3</b>						



LEGGI FINANZIARIA 2003 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Eni.	Saldo netto di finanzia-					Fabbisogno settore statale					Indefinimento netto P.A.					C	S
				2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005					
		<b>MINORI SPESE CORRENTI</b>		-2.358,24	-4.259,61	-4.632,96	-6.382,93	-7.656,69	6.532,65	-5.826,93	-7.503,68	-8.312,85								
		<b>Pubblico impiego</b>		97,41	-190,14	-251,94	-393,43	-518,68	-650,85	-392,43	-519,60	-650,85								
22	4	Blocco assuntivi		0,00	0,00	0,00	189,13	-324,77	-385,92	-182,13	334,77	-385,92								
	10	Lini oneri-organismi e autorità indipendenti		0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00								
	12	Lini di spesa per contratti a tempo determinato		0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00								
	21	Programmazione assuntivi: riduzione personale		0,00	0,00	0,00	0,00	-25,44	-76,80	0,00	-25,44	-76,80								
	23	Riduzione organico collaboratori scd/edici		0,00	0,00	0,00	0,00	-39,55	-69,22	-9,89	-39,55	-69,22								
	3	Finanziamento personale amministrativo		0,00	0,00	0,00	-82,40	-144,20	-89,89	-13,04	-6,26	-2,50	-6,26							
	5	Accantonamento personale personale non idoneo		-8,21	-13,04	-13,04	-5,57	-16,66	-16,66	-5,57	-16,66	-16,66								
	24	Blocco finanziamenti variazioni costo della vita		-11,60	-34,70	-34,70	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00								
	25	Incentivi emil previdenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		<b>Spese delle Amministrazioni pubbliche</b>	0,24.200,300	-725,00	-700,00	-700,00	-489,50	-735,00	-1.119,00	-1.119,00	-729,50	-759,00	-899,00							
13	1	Ministero econom. Interni Beni Pubblici		605,00	600,00	600,00	400,00	-550,00	-800,00	-590,00	580,00	580,00	580,00							
	2	Funzionamento enti Tsp C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3	Funzionamento enti previdenziali		-100,00	-100,00	-100,00	50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00							
15	1	Fondo Iniziativa Tecnologica (ed. servizi informatici)		20,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
22	22	Ente e organismi pubblici		0,00	0,00	0,00	-29,50	-79,00	219,00	29,50	-79,00	-219,00	219,00							
		<b>Patto di stabilità interno</b>		65,00	-94,82	-120,64	-2.250,00	-2.535,00	-3.172,00	-2.250,00	-2.635,90	-3.172,00								
17	8	Patto di stabilità interno		0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.550,00	-3.080,00	-2.200,00	-2.550,00	-3.080,00								
	11	Conferenza Stato Regioni		-48,00	-48,00	-48,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00								
	11	Conferenza Stato Regioni		-14,00	-20,00	-20,00	-10,00	-20,00	-20,00	-10,00	-20,00	-20,00								
	10	Milid Friuli Venezia Giulia		0,00	-25,82	-31,64	0,00	29,00	-52,00	0,00	-25,00	-52,00								
		<b>Sardegna e Previdenza</b>		-16,00	-68,80	-68,80	-2.020,00	-3.591,00	-3.591,00	-2.455,00	-3.591,00	-3.591,00								
27	2	Misure oneri finanziamento pensioni ad un milione		-16,00	-518,00	-518,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00								
30	1	Misurata regione emilia		0,00	-52,00	-52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00								
37	1	Cure sociali		0,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00								
	2	Finanziamento della assistenza specialistica e diagnostica	30,7	0,00	0,00	0,00	-1.065,00	-2.169,00	-1.065,00	-2.169,00	-2.169,00	-2.169,00								
	6	Sistema farmacie		0,00	0,00	0,00	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00								
	9	Protezione Sanitativa		0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00								
	11	Contributi sociali da concordato di massa		0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		<b>Spesa sanitaria</b>		-437,00	-153,00	0,00	-431,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	1	Concordato (RAP)		-382,0	-153,0	0,0	-393,0	-153,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
7	1	Concordato (RAP) agricoltura		38,00	0,00	0,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		<b>Effetti indotti</b>		-525,85	-2.550,85	-3.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
21	2	Adempimenti contrattuali e parametri		50	-84	76	-565	-691	189											
		<b>SSN</b>		50	-84	76	-565	-691	189											
		<b>Appoggio tripartit</b>		423	155	155														
		<b>Contribuzione aggiuntiva</b>		145	155	155														
22	5	Fondo nuove assuntive	SSN																	
			0,24.200,300		-19	19														





Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Em.	Saldo netto da finanziare					Fabbricazioni settore statale					Indebitamento netto P. A.				
				2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005						
33	33	Emiliana televisive locali	22,16	2,00	0,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A		
34	34	Radiodiffusione locale	22,16	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	A		
35	35	Studiamento sessuale - Fondo P.C.M.	22,16	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	A		
37	37	CAI	22,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	A		
		<b>Spesa sanitaria</b>																
5	1	IRAP (Vale)	540,00	1.000,70	789,00	550,00	1.101,70	799,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	V			
11	1	Agevolazione agricoltura - alitalia IRAP	0,0	983,0	521,0	0,0	983,0	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	A			
11	4	Agevolazione agricoltura - alitalia IRAP	326,0	150,0	0,00	326,0	150,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A			
39	1	Reduzione add. Fisci IRAP/EF	214,00	214,00	265,00	214,00	274,00	265,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	V A			
65	1	Premium onice	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	A			
		CONI e regimine fiscale associazioni sportive - IRAP	2,55	3,70	2,00	0,00	3,70	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V			
		<b>Effetti indati</b>																
23	2	Finanziamento organico collaboratori scolastici	14,00	47,00	68,00													
		SSN																
		Apporto Impdal	2,00	7,00	12,00													
		Contribuzione aggiuntiva	7,00	30,00	52,00													
		SSN	-2,00	-8,00	-14,00													
3	3	Classificazione personale amministrativo																
		SSN	0,50	1,00	1,00													
		Apporto Impdal	2,00	5,00	5,00													
		Contribuzione aggiuntiva	0,50	1,00	1,00													
4	4	Accantonamento medico personale non idoneo																
		SSN	1,00	3,00	3,00													
		Apporto Impdal	5,00	13,00	13,00													
		Contribuzione aggiuntiva	-1,00	-3,00	-3,00													
		<b>MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE</b>																
		<b>Disposizioni varie per enti decentrali</b>																
18	5	Contributo solidarietà nazionale Sicilia (L.I.)	207,14	186,14	194,14	120,00	188,00	279,00	120,00	295,00	378,00							
19	4	Dotazione fondo nazionale ordinato investimenti	0,00	23,00	31,00	0,00	22,00	31,00	0,00	130,00	130,00							
5	5	Contributi curati con popolazione ritirata a 3.000 abitanti	9.212,24	61,6	0,00	40,00	20,00	0,00	40,00	20,00	0,00							
6	6	Contributi curati con popolazione ritirata a 3.000 abitanti	112,00	0,00	0,00	75,00	37,00	0,00	75,00	37,00	0,00							
58	6	Unità di impegno	15,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00	10,00	0,00							
		<b>Investimenti</b>	22,16	163,14	163,14	0,00	98,00	248,00	0,00	98,00	248,00							
		<b>Fondi Impopratozione Tecnologica</b>	595,27	726,27	7.076,27	301,00	580,00	2.751,00	301,00	680,00	2.751,00							
15	1	Fondo per le aree sottosviluppate	100,00	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00	40,00	40,00	20,00							
42	1	VV F - potenziamenti mezzi aeromobili	400,00	650,00	7.000,00	200,00	450,00	2.650,00	200,00	590,00	2.650,00							
59	8	Credito d'imposta Centro Nord	20,00	20,00	20,00	10,00	15,00	25,00	10,00	15,00	25,00							
43	14	Ville Venete	24.200,302	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0							
22	1	piccole e medie imprese commerciali	22,16	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0							
53	1	imite impugno sicurezza scuole	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
69	27/a	imite impugno sicurezza scuole	22,16	0,00	0,00	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0							
59	27/b	Città di Milano	0,00	10,00	10,00	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0							
59	28	INEL	22,16	0,00	0,00	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0							
22	15	ENI Inuse (anche U)	22,16	0,00	0,00	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0							
59	15	ENI Inuse (anche U)	480,000	5,3	5,3	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0							
		<b>Altro</b>																
28	1	I. S. U. Palermo	24.200,301	99,50	5,00	99,50	15,00	5,00	99,50	15,00	5,00							
46	3	Altra egualmentare	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0							
48	1	Milano san	24,200	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0							
4	4	Milano con	37.000,3	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0							
E4		Contributi decedenti (aliquota legge 57-01 art. 22)	0,72	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0							





